

VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Appalti: la conversione del decreto Semplificazioni non disinnesci la "bomba" fiscale - pag. 2
- Redditi 2020: la compilazione del quadro RR per i soci di S.r.l. iscritti all'INPS - pag. 5
- Contribuenti ISA e forfetari: novità per il versamento tardivo delle imposte sui redditi 2020 - pag. 16

LAVORO E PREVIDENZA

- Impiego di minori, riposi e dimissioni: cosa cambia con il decreto Semplificazioni - pag. 21
- Accordo sindacale per "superare" il divieto di licenziamento: vantaggi e costi per le aziende - pag. 23

IMPRESA

- Decreto Semplificazioni: domicilio digitale obbligatorio dal 1° ottobre per imprese e professionisti - pag. 30
- Appalti: via libera alla riforma anti-burocrazia. Cosa prevede il decreto Semplificazioni? - pag. 33

IN EVIDENZA

Contribuenti ISA e forfetari: novità per il versamento tardivo delle imposte sui redditi 2020

Per quanto riguarda la moratoria sulle sanzioni per i ritardati pagamenti delle liquidazioni delle imposte in scadenza il 20 agosto, il Governo si è impegnato a sostenere, nell'interlocuzione con il Parlamento, un emendamento al DL 104 del 2020 che preveda, per i contribuenti che hanno registrato nel primo semestre del 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33 per cento, la possibilità di effettuare il pagamento entro venerdì 30 ottobre con la sola maggiorazione dello 0,8%. Lo ha evidenziato il Mef nell'ambito di un incontro con una delegazione del Coordinamento dei sindacati dei commercialisti e con il Presidente del Cndcec Massimo Miani.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il 10 settembre 2020 il comunicato stampa n. 208 in merito all'incontro che si è svolto al Ministero dell'Economia e delle Finanze tra il viceministro dell'economia **Antonio Misiani**, dei sindacati dei commercialisti (Maria Pia Nucera - ADC, Andrea Ferrari - AIDC, Marco Cuchel - ANC e Matteo De Lise - UNGDC) e il Presidente del Cndcec **Massimo Miani**.

Con questo incontro è stato riavviato il confronto tra il MEF e i commercialisti sulle tematiche fiscali e di tutela e sviluppo



Appalti: via libera alla riforma anti-burocrazia. Cosa prevede il decreto Semplificazioni?

di Antonio Ciccio Messina - Avvocato in Torino

E'una riforma della disciplina in materia di appalti "rivoluzionaria" quella contenuta nel decreto Semplificazioni, convertito definitivamente in legge. Con l'obiettivo di svincolarsi dalla zavorra della burocrazia sotto la spinta dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, il decreto semplifica (per le procedure deliberate entro il 31 dicembre 2021) le modalità di selezione del contraente, sia per gli appalti sotto soglia sia per quelli di importo superiore nonché le procedure di affidamento. Previsti inoltre meccanismi stragiudiziali di soluzione delle controversie e garanzie di continuità nella esecuzione degli appalti.

Liberare gli **appalti** da lacci e laccioli e svincolarsi dalla **zavorra della burocrazia** sotto la spinta dell'emergenza sanitaria da Coronavirus: è questa la ratio ispiratrice delle disposizioni del **decreto Semplificazioni** (decreto legge n. 76/2020), approvato il 10 settembre 2020 definitivamente dalla Camera, che interviene sui gangli vitali del procurement pubblico.

Una sintetica panoramica del complesso corpo normativo, che rappresenta una **vera e propria novella sistematica**, seppure, per il momento, a tempo determinato di efficacia, comprende:

• semplificazioni delle **modalità di**



Fisco

Convertito in legge

Appalti: la conversione del decreto Semplificazioni non disinnescava la “bomba” fiscale

di Pierluigi Antonini - Avvocato, Dottore di ricerca in diritto tributario

La legge di conversione del decreto Semplificazioni non ha modificato la contestata disposizione avente ad oggetto l'esclusione dagli appalti pubblici degli operatori economici per irregolarità fiscali non definitive. Insieme al testo, rimangono immutate sia le preoccupazioni degli operatori economici, sia i profili di illegittimità della norma, tanto sotto il profilo comunitario, quanto sotto quello della compatibilità con il diritto interno, anche costituzionale. La sensazione è che il legislatore non abbia ben compreso gli effetti devastanti che questa norma potrebbe produrre, che si tradurranno verosimilmente in una paralisi del settore degli appalti e nell'incremento esponenziale del contenzioso.

Il decreto Semplificazioni è stato **convertito in legge** senza che l'art. 8 abbia subito sostanziali modificazioni. La norma, quindi, continua a prevedere la **facoltà** di esclusione dalle procedure d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che l'operatore economico non ha ottemperato agli **obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse** o dei **contributi previdenziali non definitivamente accertati** qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione, laddove per **“grave”** si intende una violazione di importo superiore a 5.000 euro.

L'opera di recepimento del legislatore nazionale, confermata in sede di conversione del decreto Semplificazioni, è stata effettuata in maniera non corretta e **rischia di paralizzare**, se non correttamente delimitata quantomeno nei suoi contorni oggettivi, l'intero **settore degli appalti pubblici** con riflessi sul **contenzioso** facilmente immaginabili.

I profili comunitari

L'art. 8 del decreto Semplificazioni è nato nel tentativo di recepire i precetti comunitari ritraibili dalle direttive n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE e di rispondere alla procedura di infrazione n. 2018/2273 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia con lettera del 24 gennaio 2019. Quest'ultima, in particolare, nasceva dalla constatazione che l'Italia non avesse completamente recepito le predette direttive comunitarie le quali prevedono, accanto all'ipotesi di esclusione obbligatoria per **irregolarità fiscali definitivamente accertate** (ipotesi, questa, correttamente e prontamente recepita dall'Italia), anche una **“facoltà”** di esclusione in tutti quei casi la stazione appaltante fosse stata comunque a **conoscenza** della situazione di **irregolarità fiscale** dell'operatore economico.

Testualmente, infatti, l'art. 38, par. 5 della prima delle direttive citate recita: “Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori [...] possono

escludere o possono essere obbligati dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una concessione un operatore economico se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore **può dimostrare con qualunque mezzo adeguato** che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali”.

Come è agevole riscontrare, la norma comunitaria non fa **alcun riferimento alle violazioni “non definitivamente accertate”**; neanche la procedura d'infrazione, a una più attenta lettura, contiene alcun riferimento diretto ed esplicito alle violazioni **“non definitivamente accertate”**, limitandosi di contro a prevedere che la violazione dell'obbligo di pagamento possa anche **“non essere stabilita da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo”**.

Leggi anche Appalti, esclusione per irregolarità fiscali non definitive non conforme alle direttive UE

Il legislatore comunitario, quindi, non intendeva affatto introdurre una rilevanza escludente delle violazioni **“non definitive”**, ma voleva più semplicemente stabilire che, se la stazione appaltante, indipendentemente da qualsiasi atto o provvedimento amministrativo, fosse stata a **conoscenza in altro modo** (purché adeguatamente dimostrabile) della situazione di irregolarità dell'operatore economico, ben avrebbe potuto escluderlo.

Prova ne sia, tanto per fare un'incursione comparatistica, che il **legislatore tedesco** ha recepito la medesima direttiva nel codice degli appalti, **senza ricevere alcuna procedura d'infrazione** (come confermato agli uffici di Confindustria di Bruxelles dal Ministero dell'economia tedesco), proprio nel senso sopra indicato e, cioè, non facendo alcun riferimento al concetto di **“non definitivo”**. Di seguito il testo della norma tedesca: “Le stazioni appaltanti escludono una società dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione

dell'appalto in qualsiasi fase della procedura di aggiudicazione, se: 1. la società non ha adempiuto ai propri obblighi di pagamento di imposte, prelievi o contributi alla sicurezza sociale e ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa definitiva o 2. le stazioni appaltanti **possono dimostrare in altro modo adeguato** la violazione".

La soglia di gravità

La norma domestica stabilisce che una violazione debba essere considerata "grave" - e, pertanto, suscettibile di comportare l'esclusione da un appalto di un operatore - se di ammontare superiore a **5.000 euro**. Al di là delle discussioni circa il fatto se debbano o meno ricomprendersi in tale soglia anche interessi e sanzioni (parrebbe, peraltro - per la serie "piove sul bagnato" - che i TAR sostengano questa tesi), resta evidente la assoluta **inadeguatezza** di tale importo. Come abbiamo già rilevato nei precedenti contributi, è evidente che una soglia predeterminata in misura fissa, e per di più così bassa, è *tamquam non esset*. Per imprese già appena poco più strutturate di un imprenditore individuale, infatti, una soglia simile viene oltrepassata per definizione; figuriamoci poi per le medie o addirittura grandi aziende con fatturati milionari e migliaia di dipendenti. Inoltre, la soglia è determinata attraverso il rinvio all'art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, norma che rispondeva ad altre logiche.

Considerato che la *ratio* della disciplina risiede nella necessità di garantire che i soggetti contraenti con la pubblica amministrazione presentino **profili di affidabilità adeguati** alla corretta esecuzione dei lavori, meglio sarebbe stato - come pure hanno provato a fare gli emendamenti poi ritirati - prevedere una **soglia variabile** in funzione del valore del contratto d'appalto, con un minimo inderogabile. Anche perché è la stessa direttiva n. 2014/23/UE, all'art. 38, par. 6, a riconoscere agli Stati membri la facoltà di prevedere una deroga all'esclusione obbligatoria nei casi in cui tale esclusione sarebbe chiaramente **sproporzionata**; sproporzione che si concretizzerebbe, senza tema di smentita, qualora una multinazionale venisse esclusa da una gara per un carico non definitivo di 5.001 euro.

Gli obblighi di pagamento

Pur volendo sacrificare sull'altare delle complicazioni la compatibilità comunitaria, la disposizione del decreto Semplificazioni avrebbe quantomeno dovuto fare il tentativo di preservare la propria legittimità e coerenza domestica.

Tentativo, questo, che gli emendamenti ritirati avevano pur fatto, circoscrivendo con precisione il concetto di "**obbligo di pagamento**" derivante da un

provvedimento non definitivo. Infatti, quello che rileva ai fini della norma, è che l'operatore economico non abbia ottemperato agli obblighi relativi al "pagamento" di imposte e tasse, anche non definitivamente accertati.

Tuttavia, l'obbligo di pagamento non è automatica conseguenza dell'emissione di un provvedimento non definitivo. Infatti, fino alla definitività di tale provvedimento, potrebbe non esservi alcun obbligo di pagamento se non nei limiti di quanto esigibile a titolo di riscossione a titolo provvisorio e di riscossione frazionata in pendenza di giudizio ai sensi del D.P.R. n. 602/1973 e del D.Lgs. n. 546/1992. Peraltro, anche in questi casi, il contribuente avrebbe a disposizione molti strumenti per sospendere l'obbligo di pagamento per via amministrativa, giudiziale o *ex lege*.

La rilevanza da attribuirsi agli effettivi obblighi di pagamento è un concetto del tutto pacifico da un punto di vista tributario e già conosciuto al nostro sistema fiscale. Basti pensare all'art. 23, D.Lgs. n. 472/1997, che, nello stabilire ipotesi di sospensione dei rimborsi a favore dei contribuenti, attribuisce anch'esso rilievo ad atti "non definitivi", ma ha cura di precisare che la predetta sospensione "opera nei limiti di tutti gli **importi dovuti** in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo". Si tratta, peraltro, di una **precisa scelta legislativa** operata dal D.Lgs. n. 158/2015 che, in attuazione della Legge delega per la riforma fiscale (legge n. 23/2014), optò per la suddetta formulazione eliminando quella precedente che, invece, prevedeva la sospensione dei rimborsi "nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione".

Come non ha mancato di rilevare attenta dottrina sul punto, si è dunque transitati da un criterio "cartolare", che considerava la somma "risultante dall'atto o dalla decisione della Commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo", ad un criterio che impone di individuare - tra le somme "risultanti" - quali siano gli "importi dovuti". Tali importi devono essere individuati nelle **somme** che egli è **tenuto a pagare in un determinato momento**, in forza delle disposizioni che disciplinano i suoi obblighi di versamento, in specie quelli di carattere provvisorio, tenendo conto di eventuali pagamenti effettuati *medio tempore* dal contribuente nonché delle sospensioni - amministrative, giudiziali o legali - del predetto obbligo di pagamento.

Profili di costituzionalità

La norma in commento, infine, non pare esente da **dubbi di costituzionalità**, con particolare riferimento al canone di cui all'art. 24 Cost. che garantisce il **diritto di difesa**. È piuttosto evidente come tale diritto

verrebbe violato se solo si costringesse, di fatto, un operatore economico a pagare, ad esempio, tutto quanto richiesto con un avviso di accertamento appena notificato al solo fine di non essere escluso dalla partecipazione a un appalto pubblico. Del resto, l'operatore in questione non avrebbe grandissima scelta: solo il pagamento, infatti, per come potrebbe essere interpretata la norma, gli consentirebbe di sottrarsi alla scure su di esso incombente e che potrebbe essere calata sul suo capo a discrezione del committente.

Questo infernale trade-off, che costringe il contribuente a **scegliere il male minore**, non può di certo ritenersi accettabile, dal momento che il diritto di difesa (che, in specie, si tradurrebbe nel diritto di impugnare l'accertamento) non può subire una tale compressione e deve sempre poter essere esercitato.

Qualche riflessione conclusiva

Su IPSOA Quotidiano abbiamo seguito da vicino l'iter legislativo della norma con crescente preoccupazione. Ne abbiamo parlato all'indomani della sua re-introduzione, sottolineando tutte le criticità che erano già state avanzate in passato; avevamo anche, con amara ironia, constatato che una norma di tal fatta fosse contenuta in un decreto volto alle "semplificazioni" e, prima ancora, in un uno che doveva "sbloccare" i cantieri. Col senno di poi, c'era ben poco da ridere.

Leggi anche Appalti, torna l'esclusione per irregolarità fiscali non definitive. Da chiarire l'ambito applicativo

Abbiamo poi dato risalto al moto di speranza che echeggiò sonoramente tra gli operatori del settore allorché iniziarono a circolare alcuni emendamenti (a quanto consta presentati da tutte le forze politiche) il cui obiettivo era quello di **ricondere a ragionevolezza e legalità** una norma che, per come era scritta, avrebbe paralizzato il settore degli appalti pubblici.

Leggi anche Appalti e irregolarità fiscali non definitive: correttivi in vista

Oggi, purtroppo, sulle stesse pagine, non possiamo far altro che suonare il *requiem* al Codice degli appalti e prendere atto di un epilogo amarissimo che mai avremmo voluto commentare.

Forse qualcuno potrebbe obiettare che, tutto sommato, stiamo esagerando con questo disfattismo. Che, in fondo, si tratta di una norma che ci è stata sollecitata da una "precisa" procedura di infrazione; che analoga disposizione è presente in tutti gli ordinamenti dei Paesi UE; o che, anziché lamentarsi, bisognerebbe essere contenti che il legislatore abbia introdotto una norma che punisce gli "evasori".

Niente di più sbagliato. Un conto è la libertà di espressione; un altro è il diritto. E se si tratta di diritto

tributario, a maggior ragione bisogna essere "fiscali". Se l'intenzione del legislatore, come pure qualcuno ha paventato, era quella di introdurre l'ennesima norma anti-evasione, allora una cosa è certa: l'obiettivo non è stato raggiunto o, quantomeno, insieme all'acqua sporca è stato gettato via anche il bambino. Forse, con questa norma, sparando nel mucchio, qualche vero "evasore" verrà colpito. Ma la verità è che verranno colpiti **soggetti che con l'evasione non hanno nulla in comune**, e ciò per due ordini di ragioni:

- il primo è che pare quantomeno sproporzionato attribuire questo scomodo marchio a chi non ha corrisposto importi di poco superiori alla soglia di 5.000 euro (persona fisica o giuridica che sia);

- il secondo è che la pretesa fiscale potrebbe provenire da un atto impositivo "non definitivo", magari appena notificato. Questo atto potrebbe essere benissimo infondato o errato, magari per errori così evidenti che l'ente stesso non avrebbe difficoltà ad annullarlo in autotutela o che nessun giudice si sognerebbe mai di avallare.

Se, invece, l'obiettivo del legislatore era quello di rispettare i precetti comunitari, del pari deve registrarsi un **fallimento normativo**, aggravato dalla chiarezza della normativa comunitaria malamente filtrata da una procedura d'infrazione che non ha il pregio della chiarezza. Detto altrimenti: bastava copiare quello che avevano già fatto altri paesi come la Germania.

Se, ancora, il legislatore mirava a semplificare o sbloccare il settore degli appalti per far ripartire il Paese, la conclusione non muta. I committenti dovranno infatti fare i conti, in sede di applicazione pratica, con una norma che pone il suo accento sulla non definitività dell'atto e non, come sarebbe stato corretto, sulla sussistenza di un effettivo obbligo di pagamento connesso ad un tale atto. Purtroppo (o per fortuna) non tutti i committenti hanno le competenze tecniche specialistiche per operare questa sottile distinzione, con la conseguenza che, affidandosi al sibillino *ibis redibis* normativo, non potranno che incorrere in **scelte di esclusione tecnicamente errate** e quindi sindacabili per via giurisdizionale. Ecco perché gli emendamenti proposti avrebbero dovuto essere approvati; proprio perché, direttamente sul testo normativo, avrebbero fornito in via autentica la necessaria guida per gli operatori del settore, *in primis* per i committenti.

Non resta che sperare che, attraverso i prossimi veicoli normativi, il legislatore torni seriamente a ragionare su questa norma e a correggerla quanto prima, possibilmente con effetti che trovino **applicazione retroattiva** alla data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni.

Fisco

Dichiarazioni fiscali 2020

Redditi 2020: la compilazione del quadro RR per i soci di S.r.l. iscritti all'INPS

di Francesco Andrea Falcone - Dottore commercialista in Taranto, Componente Comitato di Redazione AIDC Nazionale

Si rinnova, anche in questa occasione legata alla scadenza fiscale del modello Redditi 2020, la questione interpretativa legata alla posizione dei soci di S.r.l. qualificati da INPS quali soci lavoratori: questi soggetti sono iscritti d'ufficio dall'Istituto alla Gestione previdenziale commercianti e versano quote minimali durante l'anno, ma si trovano a dover dichiarare il reddito della società della quale sono soci anche nel proprio quadro RR, al fine del pagamento dei contributi oltre il valore minimale richiesto. Una condizione diffusamente contestata, ma purtroppo mai superata, i cui scenari, soprattutto in assenza di distribuzione del reddito da parte della società, obbligano il socio a una contribuzione non progressiva rispetto al proprio personale reddito.

Accade che l'INPS interpreti le norme del nostro ordinamento ed emetta delle circolari. Da quel momento l'Istituto assume la funzione simile a quella del legislatore stabilendo **criteri impositivi** in ambito di **contribuzione** secondo quella che sente una sua potestà. E così nel giugno del 2003, con la circolare n. 102, l'INPS adotta la disciplina secondo la quale i **soci di società a responsabilità limitata** che risultino attive presso il Registro delle imprese e non abbiano dipendenti debbano essere iscritti alla **Gestione Artigiani e Commercianti** e versare i **relativi contributi minimi periodici** oltre la quota che eccede il reddito minimale. Da quel momento - e, prima, con timidi comportamenti analoghi, interpretando la norma che istituisce la Gestione Artigiani e Commercianti presso INPS (la quale sostiene la necessità di verificare il carattere di prevalenza dell'esercizio dell'attività del contribuente in quella categoria di lavoro di impresa) - tutti i **soci "lavoratori" di società a responsabilità limitata** italiane vengono **assimilati** dal punto di vista contributivo ad **artigiani e commercianti** indipendentemente se questi ricevono un reddito dalla società di cui sono soci, ma per il solo fatto di possedere **quote sociali**. Come sempre, nel piano dell'incertezza dettato dall'interpretazione unilaterale di certi principi dell'ordinamento, inizieranno a confondersi questioni di diritto societario, elementi legati all'autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali, norme in materia di trasparenza fiscale e quelle in materia di distribuzione degli utili.

Giustamente, per l'Istituto, questi sono temi che non attengono la sfera di propria competenza e di conseguenza sono lasciati ad altre interpretazioni, ma per gli operatori del settore si è aperto uno scenario assai complesso che non ha trovato soluzione, nonostante diversa giurisprudenza sulla materia, anche recentissima,

abbia iniziato a logorare questa pretesa contributiva. Ora, che il socio di S.r.l., che svolge con **prevalenza** attività nella società e non abbia altra forma di contribuzione, possa essere iscritto a una forma di previdenza è un fatto accettabile. Quello che ancora oggi, dopo diversi anni, non risulta invece accettabile è la circostanza in base alla quale, **indipendentemente dalla percezione di un reddito** (sia esso sotto forma di **distribuzione di utili** o **trasparenza fiscale**), il contribuente debba versare oneri previdenziali non commisurati alla propria capacità contributiva, ovvero "agganciati" a redditi non effettivamente percepiti. Tanto più che l'iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti, notoriamente, opera a titolo personale e i contributi minimi o per le eccedenze devono essere versati dal socio con risorse proprie. Ne discende che a pena di violazioni penalmente rilevanti in materia di bilancio e uso di risorse della società, non sarà possibile consentire che con i mezzi della S.r.l. si possa pagare quegli oneri. Sulla materia, molta giurisprudenza si è espressa ma non essendo questa la sede idonea per affrontarne il tema ci concentreremo unicamente sugli **effetti dichiarativi** che discendono dalla circolare n. 102 del 2003 e dalle successive.

La stessa recita:

"Per i soci lavoratori di S.r.l., iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, **prescindendo dalla destinazione** che l'assemblea ha riservato a detti **utili** e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci (importo del rigo RN1 meno l'importo del rigo RN5 del modello Unico società di capitali, rapportato alla quota

di partecipazione del socio indicata nel quadro RO). Detta base imponibile rileva, comunque, non oltre il limite del massimale contributivo”.

La compilazione del quadro RR nel modello Redditi

La funzione del **quadro RR** nel modello Redditi PF 2020 è quella di essere strumento di raccordo tra la dichiarazione del reddito prodotto e la contribuzione dovuta dal cittadino.

Per la circolare INPS n. 79/2020 la determinazione della base imponibile ai fini contributivi discende dal seguente **calcolo**:

$$RF63 - (RF98 + RF100, \text{col. 1} + \text{col. 2} + \text{col. 3}) + [RG31 - (RG33 + RG35, \text{col. 1} + \text{col. 2} + \text{col. 3})] + [\text{somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3, 5 e 6 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) - RH12 col. 1 - RH12 col. 2 - RH12 col. 3}] + RS37 \text{ colonna 15.}$$

Per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla **partecipazione a società a responsabilità limitata** e denunciati con il modello **Redditi SC** (società di capitali).

Si tratta cioè di effettuare un'integrazione rispetto ai valori autonomamente prodotti dal contribuente in apposito rigo del quadro RR indipendentemente dalla percezione di tale reddito.

In particolare, il dato, che discende direttamente dal quadro RN della società a responsabilità limitata di cui si detiene quote, va riportato nel quadro RR1 colonna 3, in percentuale rispetto alla propria partecipazione.

Ipotesi di presenza di coadiuvanti

Si segnala che il reddito d'impresa del titolare (indicato nella colonna 3 del rigo contraddistinto dal codice 1 nella casella “Tipologia iscritto”) deve essere **diminuito del reddito dei coadiutori o coadiuvanti** (indicato nella colonna 3 del rigo in corrispondenza del quale è indicato il codice 3 “Familiare coadiuvante o coadiutore” nella casella “Tipologia iscritto”).

Nelle sezioni RR2 e RR3 da quest'anno, nel caso in cui il coadiuvante/coadiutore possieda utili derivanti

da partecipazione in S.r.l. diversa da quella per la quale è stato iscritto alle gestioni autonome, l'importo deve essere indicato nella colonna 3A e andrà indicato, sommato agli altri redditi d'impresa, in RR3, colonna 3.

Pertanto, nel campo RR1, colonna 3, deve essere indicata solo la quota di partecipazione nel caso del titolare ovvero solo se è presente almeno un rigo in cui casella “Tipologia iscritto” è indicato il codice 1.

Considerazioni in merito al reperimento delle risorse per il pagamento

Nella ipotesi estrema in cui il socio di S.r.l. non abbia altri redditi, sarà chiamato a versare le quote contributive che discendono dalla compilazione del quadro RR accedendo a risorse che la stessa S.r.l. dovrà distribuirgli.

Certo non è una questione che non interessa il caso di soggetti dotati di altro reddito autonomo in quanto anche per questi si dovrà attingere a fondi non autonomamente incassati, ma in ogni caso il problema è particolarmente presente nella prima ipotesi.

Ragioni di **mancata distribuzione di utili** possono essere le più diverse e tutte legittime, molto spesso esse non discendono da una **potestà autonoma del socio** ma dalle decisioni di una assemblea, però diventa innegabile che se la partecipazione sociale obbliga in qualche misura il socio a versare contributi in forza di una sua attività presso la società, non sarà possibile non considerare una remunerazione di tale funzione.

Questo credo abbia importanza in termini di rapporti tra soci prima ancora che in termini di obblighi verso l'INPS.

Naturalmente la questione investe anche aspetti fiscali, benché non preventivabili, perché tali distribuzioni hanno certamente effetti di questo tipo e non è detto che siano sufficienti a coprire il valore degli oneri contributivi dovuti dal socio, atteso che sono espressi in termini percentuali sul valore di un reddito lordo della società.

Un tema sul quale sarebbe bene che il legislatore, in via unitaria, trovasse un percorso di equità una volta per tutte.

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Avviso di accertamento: motivazione univoca

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18767 depositata il 10/9/2020, ha chiarito che è illegittimo per difetto di motivazione, l'avviso di accertamento la cui pretesa risulti incerta e contraddittoria in relazione alle previsioni normative poste a fondamento, non essendo consentito da un lato fondare la pretesa sul richiamo al principio dell'abuso del diritto e dall'altro all'istituto dell'interposizione fittizia di persona. Tali profili motivazionali infatti non consentono alla contribuente di avere certezza degli elementi fondanti la ragione della pretesa.

L'Ufficio notificava ad una società cooperativa a responsabilità limitata un avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione ai fini Irap costi non deducibili nonché l'Iva indebitamente detratta. In particolare contestava che la costruzione della società cooperativa edilizia - avvenuta formalmente allo scopo di consentire ai tre soci legati da vincoli di parentela l'accesso ai servizi abitativi a condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle di mercato - costituisse un mero schermo societario, in quanto in realtà, il reale acquirente del complesso immobiliare era solo uno dei soci, sicché l'intera operazione era stata posta in essere con finalità elusive in modo da consentire a quest'ultimo di non versare l'Iva per la ristrutturazione del complesso immobiliare. Avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che veniva rigettato dalla CTP. Avverso la decisione del giudice di primo grado la società aveva proposto appello. La CTR accoglieva l'appello ritenendo che assumesse valore assorbente il motivo di appello relativo all'erroneità della sentenza circa la questione del difetto di motivazione dell'atto impugnato, in quanto contraddittorio nella sua esposizione motivazione e in relazione alle previsioni normative poste a fondamento dello stesso. Avverso la suddetta pronuncia proponeva ricorso per Cassazione con diversi motivi l'Ufficio, censurando, la sentenza di secondo grado, secondo la quale la motivazione dell'avviso di accertamento era contraddittoria e insufficiente e non consentiva di ricostruire correttamente l'iter logico seguito dall'ente impositore al fine di garantire il diritto di difesa del destinatario. In particolare, parte pubblica evidenziava che era legittimo il riferimento contenuto nell'atto impositivo, all'abuso del diritto, non limitato alle sole ipotesi di cui all'art. 37- bis del DPR n. 600/1973 in quanto la fattispecie ipotizzata e cioè l'uso distorto

dello schema societario rientrava nel principio generale antiabuso per il quale non sussistono regole procedurali di accertamento. Inoltre, circa il riferimento alla figura dell'interposizione fittizia, tale fattispecie non era stata utilizzata al fine di contestare all'effettivo percettore il reddito non dichiarato.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18767/2020, ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate condannando l'Ufficio al pagamento delle spese di lite. La Suprema Corte innanzitutto chiarisce che i motivi di ricorso non hanno tenuto conto della *ratio decidendi* della pronuncia d'appello fondata sulla considerazione che la pretesa fatta valere con l'avviso di accertamento risultava del tutto incerta, tenuto conto del fatto che da un lato era stato fatto richiamo al principio dell'abuso del diritto e dall'altro all'istituto dell'interposizione fittizia di persona, profili che, ricorda la Corte, non consentivano alla contribuente di avere certezza degli elementi fondanti le ragioni della pretesa. I giudici di legittimità poi rammentano che il presupposto su cui si fonda l'abuso del diritto è il fatto che sia stato utilizzato uno strumento giuridico negoziale di per sé lecito ma, tuttavia piegato per una finalità distorta, costituendo solo un mezzo per perseguire vantaggi fiscali non leciti. La figura dell'interposizione fittizia di persona si pone invece in una prospettiva diversa: non è l'uso di uno strumento negoziale di per sé lecito, che viene in considerazione, ma la creazione di una situazione di apparenza negoziale i cui effetti, in realtà non sono voluti dalle parti contraenti. Nella specie, questa differenziazione dell'ambito di applicazione dei due istituti, sui quali il giudice del gravame aveva fondato la considerazione di fondo della contraddittorietà dell'avviso di accertamento e quindi la sua mancanza di chiarezza circa le ragioni fondanti la pretesa, non è stata colta dalle censure di illegittimità che avevano argomentato in base a motivi inconferenti.

A cura della Redazione

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Servizi di welfare aziendale: il regime fiscale agevolato

Nell'ambito del welfare aziendale, l'espressione "categorie di dipendenti" non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile come dirigenti, operai, bensì a tutti i dipendenti di un certo tipo, ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica, ovvero tutti

gli operai del turno di notte, ovvero ad un gruppo omogeneo di dipendenti, anche se alcuni di questi non fruiscono di fatto delle “utilità” previste. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 338 del 10 settembre 2020.

Con la risposta a interpello n. 338 del 10 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di trattamento, agli effetti dell’IVA e delle imposte sui redditi, dell’operazione di emissione, tramite una piattaforma digitale, di **welfare voucher**.

La questione riguarda l’erogazione, tramite una **piattaforma digitale**, delle opere e dei servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, individuati dall’articolo 51, comma 2, lettera f) del TUIR, a favore dei lavoratori dipendenti, ivi compresi i familiari degli stessi.

La rilevanza ai fini delle imposte sui redditi

Ai fini delle **imposte sui redditi** l’articolo 51, comma 2, del TUIR elenca tassativamente le somme e i valori erogati, anche da terzi, in relazione al rapporto di lavoro dipendente, che in tutto o in parte sono esclusi dal reddito imponibile del lavoratore, in deroga al principio generale **dell’onnicomprendività** del reddito di lavoro dipendente.

Al riguardo, la lettera f) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR riconosce **l’irrilevanza reddituale** relativamente alla utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari, ovvero di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

L’Amministrazione finanziaria in più occasioni ha precisato che, affinché si determini l’esclusione dalla formazione del **reddito di lavoro dipendente**, devono ricorrere congiuntamente, tra l’altro, le seguenti condizioni:

- le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della **generalità dei dipendenti** o di categorie di dipendenti;
- le opere e servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;
- le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto.

L’Amministrazione finanziaria non riconosce l’applicazione delle disposizioni tassativamente elencate nel comma 2 dell’articolo 51 del TUIR ogni qual volta le somme, le opere, i servizi e le prestazioni ivi indicati siano rivolti **ad personam**, ovvero costituiscano dei

vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori. Pertanto, l’espressione “**categorie di dipendenti**” utilizzata dal legislatore non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, etc.), bensì a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica, ovvero tutti gli operai del turno di notte ecc.), ovvero ad un gruppo omogeneo di dipendenti, anche se alcuni di questi non fruiscono di fatto delle “utilità” previste.

Quindi in tal caso l’erogazione di opere e/o servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto detti benefit non concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Il trattamento fiscale ai fini IVA

L’Amministrazione finanziaria ha analizzato quando i documenti emessi ai sensi dell’articolo 51, comma 3-bis, del TUIR presentano le caratteristiche proprie dei “**buoni-corrispettivo**” di cui alla Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016 “Direttiva voucher”.

La Direttiva voucher ha introdotto nella Direttiva IVA gli articoli 30-bis, 30-ter, 73-bis, 410-bis e 410-ter ed è stata recepita in Italia con il d.lgs. n. 141 del 2018, che ha aggiunto al Decreto IVA gli articoli da 6-bis a 6-quater e il comma 5-bis dell’articolo 13.

Proprio la Direttiva IVA stabilisce gli elementi essenziali di un buono-corrispettivo, ossia gli elementi senza i quali il documento non può essere considerato tale, fuoriuscendo pertanto dall’ambito di applicazione della Direttiva voucher.

Le caratteristiche del buono-corrispettivo

Ai fini del **buono-corrispettivo**, si intende uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

Elementi essenziali di un buono corrispettivo sono:

- l’obbligo di essere accettato dal potenziale fornitore come **corrispettivo** o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizio;
- l’indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa, **l’identità dei potenziali fornitori**.

Queste caratteristiche consentono di distinguere i buoni-corrispettivo che rientrano nell’ambito di applicazione delle **Direttiva voucher** da tutti gli altri

documenti o strumenti che ne sono espressamente esclusi, come gli strumenti di pagamento.

Quindi elementi essenziali dei documenti appena descritti sono, oltre all'obbligo di essere accettati come corrispettivo a fronte di una **cessione di beni** o una prestazione di servizi, la nominatività, l'intrasferibilità, l'esatta individuazione dei beni o servizi cui il beneficiario ha diritto, la copertura totale del corrispettivo nonché le strutture convenzionate.

Non rientrano, nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria in materia di voucher i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema e musei, i francobolli e gli altri titoli simili, i buoni sconto (ossia quegli strumenti che conferiscono al titolare il diritto a uno sconto all'atto dell'acquisto di beni o servizi, ma che non danno diritto a ricevere detti beni o servizi).

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10/09/2020, n. 338](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Cessioni di gasolio commerciale: l'utilizzo della dichiarazione d'intento

È stato introdotto, a decorrere dal 27 ottobre 2019, il divieto di utilizzo della dichiarazione d'intento per le cessioni e le importazioni definitive dei prodotti come benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 337 del 10 settembre 2020 con cui ha specificato che l'eccezione al divieto generale di utilizzo della dichiarazione d'intento attiene ad alcune cessioni aventi ad oggetto il gasolio commerciale e cioè quello impiegato come carburante per lo svolgimento della propria attività dai soggetti esercenti talune tipologie di trasporto merci e persone.

Con la risposta a interpello n. 337 del 10 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'utilizzo della dichiarazione d'intento per l'acquisto di "**gasolio commerciale**".

La legge di bilancio 2018 ha introdotto una specifica misura di contrasto **all'evasione dell'IVA** perpetrata in relazione all'introduzione, nel mercato nazionale, di carburanti (gasolio e benzina) per autotrazione acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti.

In estrema sintesi, la misura introduce un sistema peculiare di **pagamento dell'IVA** per i carburanti destinati all'autotrazione in forza del quale, salve eccezioni riguardanti i **soggetti c.d. affidabili** (per dimensioni e qualifiche soggettive), l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato, oltre a scontare l'accisa, comporta anche il versamento diretto dell'IVA, mediante modello F24, senza possibilità di compensazione.

In relazione all'assolvimento dell'IVA, le nuove norme riguardano solo i casi in cui i **carburanti per motori**, immessi in consumo o estratti, sono di proprietà di un soggetto terzo rispetto all'esercente l'impianto.

La misura in questione ha trovato attuazione con l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2018.

Il decreto ministeriale citato, oltre ad aver previsto alcune condizioni soggettive di esclusione dal pagamento "materiale" dell'IVA, connesse essenzialmente a criteri di affidabilità degli operatori, ha stabilito che, in taluni casi, l'estrazione dal deposito può essere effettuata senza il versamento dell'imposta, presentando un'idonea **garanzia**.

Sul punto, è stato chiarito che qualunque sia la provenienza del prodotto (nazionale, unionale o extraunionale) che viene introdotto nel **deposito fiscale** o nel deposito di un destinatario registrato, la sua immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è comunque subordinata al versamento diretto dell'IVA.

L'estensione del versamento diretto **dell'IVA** è volto a contrastare fenomeni di frode. Le cessioni aventi ad oggetto i beni specificamente attenzionati secondo la disciplina in esame intervenute durante la loro custodia nel deposito fiscale nonché le ipotesi di circolazione dei prodotti tra i depositi fiscali o tra deposito fiscale e deposito di un destinatario registrato avvengono in sospensione dell'IVA.

Tale previsione rappresenta una **misura eccezionale**, funzionale a tutelare la ratio antifrode che pervade l'intera novella normativa.

In sintesi, il **pagamento dell'IVA** è legato all'immissione in consumo da deposito fiscale o all'estrazione da deposito di destinatario registrato; pertanto la cessione dei prodotti in argomento all'interno di un deposito o da un deposito fiscale ad un altro deposito fiscale, o verso un destinatario registrato esercente deposito commerciale, non deve essere assoggettata ad IVA.

Il legislatore è intervenuto con il DL n. 124 del 2019, con cui da un lato, è stato incluso nell'impianto normativo della legge di bilancio 2018 una **limitazione**

all'utilizzo nella filiera commerciale dei carburanti delle lettere d'intento, e, dall'altro, a meglio ponderare i limiti e le deroghe stabiliti con il precedente intervento.

In particolare, con specifico riferimento al primo aspetto, è stato introdotto, a decorrere dal 27 ottobre 2019, il divieto di utilizzo della **dichiarazione d'intento** per le cessioni e le importazioni definitive dei prodotti come benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.

L'eccezione al predetto divieto generale di utilizzo della dichiarazione d'intento attiene ad alcune cessioni aventi ad oggetto il c.d. **gasolio commerciale** e cioè quello impiegato come carburante per lo svolgimento della propria attività dai soggetti esercenti talune tipologie di **trasporto merci** e persone. Per tali imprese di trasporto, quindi, è eccezionalmente conservata la possibilità di effettuare acquisti di gasolio senza applicazione/versamento dell'IVA, mediante esibizione di dichiarazioni d'intento.

La **deroga** in questione è però limitata al solo caso in cui i soggetti acquistino il **gasolio**, che utilizzeranno per lo svolgimento della loro attività, presso depositi commerciali, da soggetti diversi dai depositari autorizzati o dagli altri soggetti normativamente previsti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10/09/2020, n. 337](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Iva al 10% per le cessioni dei medicinali costituiti da prodotti anche miscelati

Alle cessioni dei prodotti medicinali costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto si applica l'aliquota IVA del 10 per cento. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 335 del 10 settembre 2020. La Legge di Bilancio 2019 ha risolto il problema dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta a quei prodotti che, pur classificati, ai fini doganali, tra i prodotti farmaceutici e medicinali, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici.

Con la risposta a interpello n. 335 del 10 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in

tema di **aliquota IVA per dispositivi medici**.

L'art. 1 c. 3 della legge di bilancio 2019 rappresenta una norma di interpretazione autentica che fa rientrare nell'ambito del numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al **Decreto IVA**, tra i beni soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento, i **dispositivi medici** a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata.

Il numero 114) dispone l'applicazione dell'aliquota **IVA del 10 per cento** alle cessioni di "medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale". Questa norma di interpretazione autentica intende risolvere il problema dell'applicazione **dell'aliquota IVA ridotta** a quei prodotti che, pur classificati, ai fini doganali, tra i prodotti farmaceutici e medicinali, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici.

Però riguarda non tutti i dispositivi medici, ma solo quelli che siano classificabili nella **voce 3004 della Nomenclatura combinata**.

Infatti, il Capitolo 30 della Nomenclatura combinata riguarda i "Prodotti farmaceutici" e, in particolare, la voce 3004 i "**Medicamenti** (esclusi i prodotti della voce 3002, 3005, e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto".

Sul punto, occorre evidenziare che la **classificazione merceologica** di un prodotto rientra nella competenza esclusiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Nell'ipotesi di cessioni di prodotti oli essenziali e resinoidi che quindi non rientrano nella voce doganale 3004 si renderà applicabile l'aliquota ordinaria, salvo che gli stessi possano essere ricondotti tra le sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10/09/2020, n. 335](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Agevolazioni Iva disabili

per acquisto auto: non applicabile alla stazione di carica

In tema di aliquota IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili, non è possibile applicare l'aliquota agevolata del 4% all'acquisto di una stazione di carica da installare presso la propria abitazione per ricaricare la propria auto elettrica, posto che la stazione di ricarica non costituisce un "pezzo" destinato all'adattamento del veicolo del disabile. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 334 del 10 settembre 2020, con cui ha fornito chiarimenti sulle agevolazioni iva per disabili.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 334 del 10 settembre 2020 in tema di **agevolazioni iva per disabili**.

La Legge n. 97 del 1986 ha introdotto un'**aliquota IVA ridotta** per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedito capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle limitazioni fisiche.

Questa agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa ai soggetti di cui all'art. 3 della L. n. 104 del 1992, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico.

Successivamente l'**agevolazione** è stata trasfusa nel numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, così come modificata dal DL n. 124 del 2019, e prevede l'aliquota IVA agevolata del **4 per cento** per le cessioni di motoveicoli, nonché autoveicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della L. n. 104 del 1992, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi.

L'aliquota **IVA del 4%** è applicabile alle cessioni di parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai nn. 30, 31 e 32. Come precisato dalla circolare n. 46 del 2001, la logica è quella di agevolare solo i pezzi, i ricambi e gli accessori, propri

delle particolari apparecchiature che sopperiscono al problema del disabile. Se le apparecchiature si incorporano in un bene "comune" (si pensi ai dispositivi che concretizzano l'adattamento del veicolo) l'agevolazione spetta solo per i pezzi, le parti staccate, gli accessori, ecc., propri dell'adattamento.

A tale conclusione, conduce un'attenta considerazione dell'avverbio "esclusivamente" utilizzato dal legislatore, che rende manifesta la volontà di riferire l'agevolazione alle **cessioni** di quei beni che possono essere utilizzati solo come pezzi, parti staccate, ecc. degli oggetti che costituiscono l'ausilio per il disabile.

Non è possibile applicare l'**aliquota agevolata del 4%** all'acquisto di una **stazione di carica** da installare presso la propria abitazione per ricaricare la propria auto elettrica, posto che la stazione di ricarica non costituisce un "pezzo" destinato all'adattamento del veicolo del disabile.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10/09/2020, n. 334

Fisco

Dal MEF

Aperture partite Iva in riduzione del 30,7% nel secondo trimestre del 2020

In riduzione del 30,7% le nuove partite IVA nel secondo trimestre del 2020, rispetto allo scorso anno, a causa soprattutto dell'emergenza sanitaria. Lo ha evidenziato il Mef con la pubblicazione dei dati da parte dell'Osservatorio sulle Partite IVA. Il 40,8% delle nuove aperture è localizzato al Nord, il 21,3% al Centro e quasi il 37,3 al Sud e Isole. Rispetto al 2019 si è avuto un diminuzione di avviamenti: la più contenuta in Valle d'Aosta (-8%), la più marcata nel Lazio (-23%). Il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso mostra il calo maggiore in Valle d'Aosta (-37,5%), quello più contenuto in Molise (-12,9%).

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato la sintesi dei dati delle aperture delle partite IVA nel secondo trimestre **2020** con riguardo ai dati dell'Osservatorio sulle **partite IVA**.

Sono state aperte 94.932 nuove **partite Iva** nel secondo trimestre **2020**, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si registra una flessione del 30,7%, determinata prevalentemente dall'emergenza sanitaria.

La natura giuridica

Il 74,8% delle nuove aperture di **partita Iva** è stato aperto da persone fisiche, il 19,2% da **società di capitali**, il 2,7% da **società di persone**.

La ripartizione territoriale

Il 40,8% delle nuove aperture è localizzato al Nord, il 21,3% al Centro e quasi il 37,3 al Sud e Isole. Rispetto al 2019 si è avuto un diminuzione di avviamenti: la più contenuta in Valle d'Aosta (-8%), la più marcata nel Lazio (-23%). Il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso mostra il calo maggiore in Valle d'Aosta (-37,5%), quello più contenuto in Molise (-12,9%).

Quanto al **settore produttivo**, il commercio registra, come di consueto, il maggior numero di avviamenti di partite Iva.

Tra i settori principali la maggiore flessione di aperture si è avuta nelle attività di intrattenimento (-55,1%) e di alloggio e ristorazione (-54,6%).

Relativamente alle persone fisiche, la ripartizione di genere mostra una sostanziale stabilità. Il 46,8% delle nuove aperture è stato avviato da giovani fino a 35 anni ed il 31% da soggetti appartenenti alla fascia dai 36 ai 50 anni.

Quanto al **Paese di nascita** degli avviamenti, si evidenzia che il 14,8% delle aperture è operato da un soggetto nato all'estero.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato 10/09/2020, n. 207

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Imposta di bollo dall'estero per partecipazioni a gare: quali modalità di pagamento

Se il debitore si trova all'estero e non può assolvere l'imposta di bollo utilizzando una delle modalità tradizionali, potrà pagare tramite bonifico utilizzando il codice IBAN, avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale o in mancanza, la denominazione e gli estremi dell'atto a cui si riferisce l'imposta. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 332 del 10 settembre 2020, con cui ha chiarito la modalità di pagamento dell'imposta di bollo dall'estero per partecipazioni a gare.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a

interpello n. 332 del 10 settembre 2020 riguardante il pagamento dell'imposta di bollo dall'estero per partecipazioni a gare.

L'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. n. 642 del 1972, per cui sono soggetti all'imposta gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa.

Si prevede l'assoggettamento al tributo per le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie.

Per quanto attiene i contratti di appalto che scontano l'imposta di bollo, l'articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972, stabilisce che l'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa:

- mediante pagamento dell'imposta ad intermedio convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;

- in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

Relativamente alle modalità dell'assolvimento dell'imposta di bollo da parte di un operatore economico non residente in Italia al quale viene aggiudicato un appalto, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate esiste una sezione dove è specificato che i contribuenti non residenti in Italia e non titolari di conti correnti presso banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate, possono eseguire il versamento delle imposte dovute mediante bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato oppure dei conti di tesoreria.

In una tabella di detta sezione è presente una lista contenente i codici IBAN da utilizzare per il pagamento, mediante bonifico, delle imposte da parte di soggetti non residenti.

Il codice IBAN per pagare l'imposta di bollo tramite bonifico IT07Y0100003245348008120501 è, in generale, utilizzabile per la registrazione di alcuni atti e contratti. Ciò non esclude che, qualora il debitore non risieda in Italia, si possa utilizzare il medesimo codice IBAN per effettuare il pagamento dell'imposta di bollo. In sostanza, se il debitore si trova all'estero e non può assolvere l'imposta di bollo utilizzando una delle modalità tradizionali, potrà pagare tramite bonifico utilizzando il codice IBAN sopra indicato, avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale (in mancanza, la denominazione) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce l'imposta.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10/09/2020, n. 332

Fisco

Dalle Dogane

La modalità di calcolo dell'importo dello 0,5 per cento della raccolta sulle scommesse

Nell'ambito della modalità di calcolo e di applicazione dell'importo dello 0,5 per cento della raccolta sulle scommesse prevista dal Decreto Rilancio, l'Agenzia delle Dogane ha previsto che la corresponsione di tale somma è imputata interamente sui giocatori risultati vincenti, e l'importo è calcolato applicando, a cura del concessionario, l'aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta maturata nell'ambito di ciascun mercato, intesa come la sommatoria di tutti gli importi abbinati lato banco e lato puntata, al netto dell'imposta unica maturata sulle giocate calcolabile in sede di liquidazione del mercato stesso.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la determinazione n. 307276 dell'8 settembre 2020 riguardante la modalità di calcolo e di applicazione dell'importo dello 0,5 per cento della **raccolta sulle scommesse** prevista dal Decreto Rilancio.

Questo importo è versato a cura dei concessionari e quanto alla **modalità di calcolo** si evidenzia che la somma costituente "raccolta" è individuata sulla base dei singoli provvedimenti di regolamentazione delle scommesse.

L'importo è calcolato come segue:

- applicando l'aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta al netto **dell'imposta unica** calcolata nel periodo corrispondente per scommesse sportive a quota fissa, scommesse a quota fissa su simulazione di eventi, concorsi pronostici ippici, scommesse di ippica nazionale, scommesse ippiche a totalizzatore, scommesse ippiche a quota fissa e multiple a riferimento;
- applicando l'aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta del periodo corrispondente per i **concorsi pronostici sportivi** e le scommesse sportive a totalizzatore;
- applicando l'aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra i giocatori, intesa come la sommatoria di tutti gli importi abbinati lato banco e lato puntata, al netto dell'imposta unica.

La corresponsione di tale somma è imputata interamente sui **giocatori risultati vincenti**, e l'importo

è calcolato applicando, a cura del concessionario, l'aliquota dello 0,5 per cento alla raccolta maturata nell'ambito di ciascun mercato, intesa come la sommatoria di tutti gli importi abbinati lato banco e lato puntata, al netto dell'imposta unica maturata sulle giocate calcolabile in sede di liquidazione del mercato stesso.

L'importo complessivo da versare a **cadenza quadrimestrale**, è dato dalla somma degli importi calcolati mensilmente per ciascuna tipologia di gioco.

Il periodo contabile di riferimento è il **quadrimestre** e i versamenti sono effettuati dai concessionari del gioco pubblico nel rispetto dei termini:

-20 maggio 2020 - 31 agosto 2020: entro il 30 novembre 2020;

-1 settembre 2020 - 31 dicembre 2020: entro il 28 febbraio 2021;

-1 gennaio 2021 - 30 aprile 2021: entro il 31 agosto 2021;

-1 maggio 2021 - 31 agosto 2021: entro il 30 novembre 2021;

-1 settembre 2021 - 31 dicembre 2021: entro il 28 febbraio 2022.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli deve comunicare, entro il mese successivo alla chiusura di ciascun periodo contabile, l'importo dovuto dai concessionari del **gioco pubblico** e qualora prima del 31 dicembre di ciascun anno sia raggiunto il limite massimo, rispettivamente, di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, il calcolo dell'importo è limitato al mese in cui questo limite è raggiunto e l'importo mensile è ricalcolato in misura proporzionale rispetto alla somma registrata in eccesso.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, determinazione 08/09/2020, n. 307276

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Plafond IVA: il trasferimento all'avente causa dello status di esportatore abituale

In tema di Plafond Iva, a seguito del trasferimento soggettivo di un complesso aziendale è consentito il trasferimento all'avente causa dello status di esportatore abituale con il correlato diritto ad acquistare ed importare beni e servizi senza pagamento dell'IVA quando l'avente causa continua,

senza soluzione di continuità, l'attività relativa al complesso aziendale oggetto di trasferimento, in precedenza svolta dal dante causa e l'avente causa subentra nei rapporti giuridici relativi al complesso aziendale trasferitogli necessari ad assicurare, in situazione di continuità, la prosecuzione dell'attività di impresa rivolta ai clienti non residenti. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 336 del 10 settembre 2020.

Con la risposta a interpello n. 336 del 10 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di attribuzione del **plafond IVA** alla **stabile organizzazione** in Italia di una società che ha trasferito la propria residenza fiscale.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del DPR n. 633 del 1972 "Decreto IVA", le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili e le prestazioni di servizi sono effettuate senza pagamento dell'imposta se rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione e operazioni intracomunitarie (c.d. "**esportatori abituali**"), si avvalgono di tale facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, e di importare beni e servizi senza addebito di imposta.

La qualifica di "**esportatore abituale**", a cui consegue la facoltà di effettuare acquisti e importazioni senza IVA è attribuita a condizione che l'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni non imponibili registrate nell'anno precedente sia superiore al dieci per cento del volume d'affari determinato a norma dell'art. 20 del decreto IVA ma senza tenere conto delle cessioni di **beni in transito** o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni.

Gli acquisti di beni e servizi da parte dei c.d. "esportatori abituali" possono essere effettuati senza **pagamento dell'imposta** nei limiti dei corrispettivi relativi alle operazioni non imponibili registrate nell'anno solare precedente (c.d. **plafond fisso**) ovvero nei dodici mesi precedenti (c.d. **plafond mobile**).

L'intento di avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta deve risultare da apposita **dichiarazione**, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.

Con riferimento alla trasferibilità dello status di **esportatore abituale** e, di conseguenza, alla correlata facoltà di acquistare senza **addebito di imposta**, a seguito di operazioni di **riorganizzazione aziendale**, il decreto IVA disciplina esclusivamente il caso di **affitto di azienda**.

Il comma 4 dell'articolo 8 del DPR n. 633 del 1972 prevede che affinché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di poter acquistare beni e servizi **senza pagamento** dell'imposta è necessario che il trasferimento sia espressamente previsto nel contratto di affitto di azienda e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Per quanto riguarda le **operazioni di scissione**, viene previsto che, se in esecuzione dell'operazione sono **trasferiti aziende** ovvero uno o più complessi aziendali, la facoltà di acquisire beni e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi degli articoli 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, e 68, primo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972, può essere esercitata dalla **società beneficiaria**, previa comunicazione al competente ufficio mediante la dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del Decreto IVA.

Riguardo alle altre operazioni di **riorganizzazione aziendale**, le istruzioni per l'attribuzione del **plafond** all'avente causa nell'an e nel quantum e le relative modalità di assegnazione sono state individuate in diversi documenti di prassi.

In generale, a seguito del **trasferimento soggettivo** di un complesso aziendale è consentito il trasferimento all'avente causa dello status di **esportatore abituale** con il correlato diritto ad acquistare ed importare beni e servizi senza pagamento dell'IVA ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett c) e 2 del Decreto IVA e della correlata normativa di attuazione subordinatamente al rispetto congiunto delle seguenti condizioni:

- l'avente causa continua, senza soluzione di continuità, l'attività relativa al complesso aziendale oggetto di trasferimento, in precedenza svolta dal dante causa;
- l'avente causa subentra nei rapporti giuridici (attivi e passivi) relativi al complesso aziendale trasferitogli necessari ad assicurare, in situazione di continuità, la prosecuzione dell'attività di impresa rivolta ai clienti non residenti.

In sostanza, è stata riconosciuta la possibilità per la società avente causa di utilizzare il **plafond residuo** quando oggetto del trasferimento è il complesso aziendale dal quale il **plafond** è scaturito e per mezzo del quale viene continuata, senza soluzione di continuità, l'attività (da cui originano cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie e operazioni assimilate) concorrente alla formazione del **plafond** stesso.

In particolare, il "**subentro**" da parte del soggetto che riceve il compendio aziendale nello status di esportatore abituale e nel relativo **plafond** maturato dal cedente/conferente è corollario della previsione, contenuta

nella normativa comunitaria e, segnatamente, nell'art. 19, par. 1, della direttiva 2006/112/CE, che, nel riconoscere agli Stati membri dell'Unione europea la possibilità di considerare irrilevanti, agli effetti dell'IVA, le cessioni e i conferimenti di complessi aziendali, prevede la successione della società cessionaria o conferitaria alla società cedente o conferente negli obblighi e nei diritti relativi all'IVA inerenti al complesso aziendale oggetto del trasferimento.

Queste stesse **condizioni di trasferibilità** valgono anche nel caso in cui l'ammontare del plafond maturato prima dell'operazione di riorganizzazione non venga trasferito alla società avente causa nella sua totalità, ma rimanga in parte nella titolarità del soggetto dante causa, in quanto entrambe le società continuano l'attività di esportazione.

In tal caso, i **criteri di attribuzione** del plafond ai soggetti coinvolti nell'operazione sono dettati in coerenza al richiamato principio per cui il plafond "segue" l'attività di esportazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10/09/2020, n. 336](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Superbonus: l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio

Il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 329 del 10 settembre 2020. Infatti tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai «condomini» e non alle «parti comuni» di edifici, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 329 del 10 settembre 2020 riguardante il **superbonus**.

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021

a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. **Superbonus**).

La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in **5 quote annuali** di pari importo. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. **ecobonus**) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. **sismabonus**), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del **Superbonus** sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

L'articolo 121 del medesimo DL n. 34 del 2020, inoltre, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di **riqualificazione energetica** degli **edifici** nonché per interventi antisismici di cui ai citati articoli 14 e 16 del DL n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono al **Superbonus** ai sensi del predetto articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un **contributo**, sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. **sconto in fattura**).

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la **cessione** di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Con riferimento alla applicazione delle agevolazioni, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, dove è stato precisato che il Superbonus si applica per gli interventi effettuati dai condomini, di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, nonché gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati nonché gli interventi antisismici.

Nella circolare viene chiarito, altresì, che, tenuto conto

della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai «condomini» e non alle «parti comuni» di edifici, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista.

Sotto il profilo civilistico, il «condominio» costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall'appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell'immobile. Il condominio può svilupparsi sia in senso verticale che in senso orizzontale. Si tratta di una comunione forzata, non soggetta a scioglimento, in cui il condòmino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per la loro conservazione e sarà comunque tenuto a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà. Secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscono su un suolo comune ovvero quando l'unico proprietario di un edificio ne cede a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l'oggettiva condizione del frazionamento, come chiarito dalla prassi in materia.

La citata circolare, in applicazione del dettato normativo contenuto nell'articolo 119 in esame, ha chiarito che il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.

Pertanto, laddove si tratti di interventi su unità immobiliari distintamente accatastate, in comproprietà fra più soggetti, non sarà possibile beneficiare della detrazione del 110 per cento né con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti a servizio comune delle unità immobiliari, né con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari in quanto non inserite in un condominio.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10/09/2020, n. 329

Fisco

Dal MEF

Contribuenti ISA e forfetari:

Copyright Wolters Kluwer Italia © Riproduzione riservata

novità per il versamento tardivo delle imposte sui redditi 2020

Per quanto riguarda la moratoria sulle sanzioni per i ritardati pagamenti delle liquidazioni delle imposte in scadenza il 20 agosto, il Governo si è impegnato a sostenere, nell'interlocuzione con il Parlamento, un emendamento al DL 104 del 2020 che preveda, per i contribuenti che hanno registrato nel primo semestre del 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33 per cento, la possibilità di effettuare il pagamento entro venerdì 30 ottobre con la sola maggiorazione dello 0,8%. Lo ha evidenziato il Mef nell'ambito di un incontro con una delegazione del Coordinamento dei sindacati dei commercialisti e con il Presidente del Cndcec Massimo Miani.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il 10 settembre 2020 il comunicato stampa n. 208 in merito all'incontro che si è svolto al Ministero dell'Economia e delle Finanze tra il viceministro dell'economia **Antonio Misiani**, i sottosegretari Maria Cecilia Guerra e Alessio Villarosa, e una delegazione del **Coordinamento dei sindacati dei commercialisti** (Maria Pia Nucera - ADC, Andrea Ferrari - AIDC, Marco Cuchel - ANC e Matteo De Lise - UNGDC) e il Presidente del Cndcec **Massimo Miani**.

Con questo incontro è stato riavviato il confronto tra il MEF e i commercialisti sulle tematiche fiscali e di tutela e sviluppo della professione oggetto delle iniziative di protesta promosse dal Coordinamento.

Nello specifico i rappresentanti del MEF hanno rappresentato la piena disponibilità del Ministero, e del Ministro Roberto Gualtieri, ad intraprendere una interlocuzione sistematica sulla **riforma fiscale** in corso di predisposizione nel quadro della prossima manovra di bilancio e sulle tematiche applicative della normativa fiscale con l'Agenzia delle entrate e gli uffici del MEF. Tra l'altro un primo incontro si svolgerà con il ministro **Gualtieri** il prossimo 7 ottobre.

Per quanto riguarda la **moratoria sulle sanzioni** per i ritardati pagamenti delle liquidazioni delle imposte in scadenza il 20 agosto, il Governo si è impegnato a sostenere, nell'interlocuzione con il Parlamento, un emendamento al DL 104 del 2020 che preveda, per i contribuenti che hanno registrato nel primo semestre del 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33 per cento, la possibilità di effettuare il pagamento entro venerdì 30 ottobre con la sola maggiorazione dello 0,8%.

Occorre evidenziare che il viceministro e i sottosegretari hanno anche sottolineato la volontà di discutere insieme ai professionisti una riforma organica

del **welfare** che superi i limiti della rete di protezione sociale per quanto riguarda il lavoro autonomo e professionale.

Il Ministro ha evidenziato come i commercialisti abbiano svolto un ruolo cruciale durante la pandemia, garantendo l'operatività degli strumenti di sostegno introdotti dal governo per l'emergenza Covid" e l'augurio è che si possano superare le criticità di questa difficile fase e segnare l'avvio di un percorso di confronto costruttivo e costante.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato 10/09/2020, n. 208

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Agevolazioni prima casa e soggetto iscritto all'AIRE: come rettificare la dichiarazione resa nell'atto di acquisto

In tema agevolazione 'prima casa', il contribuente che non ha dichiarato in atto di essere iscritto all'AIRE, pur avendo i requisiti, può mantenere le agevolazioni fruite, qualora dichiarare, con un atto integrativo, nella medesima forma giuridica del precedente, entro il termine di 18 mesi dall'atto di acquisto, che al momento della stipula del contratto di compravendita era cittadino italiano emigrato all'estero, iscritto all'AIRE. Con ciò rettificando la dichiarazione resa nell'atto di acquisto in relazione alla residenza. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 333 del 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 333 del 10 settembre 2020 in tema di agevolazione 'prima casa'.

La nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.Rn. 131 del 1986, TUR prevede l'applicazione **dell'imposta di registro** con aliquota agevolata del 2 per cento (e l'imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 50 cadauna) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, a determinate condizioni.

Tra le condizioni prescritte per beneficiare delle **agevolazioni 'prima casa'**, il legislatore ha previsto, dunque, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile acquistato costituisca la 'prima casa' nel territorio italiano.

Il contribuente che sia **cittadino italiano emigrato** all'estero può acquistare in regime agevolato l'immobile, quale che sia l'ubicazione di questo sul territorio nazionale. Ovviamente l'agevolazione compete qualora sussistano gli altri requisiti ed in particolare l'immobile acquistato deve essere la prima casa sul territorio nazionale.

A tale proposito si osserva che il legislatore ha ampliato, solo per l'ipotesi in questione, **l'ambito territoriale** nel quale è possibile acquistare in regime agevolato senza, peraltro, prevedere l'obbligo di stabilire entro diciotto mesi la propria residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato. Tale previsione a favore del cittadino emigrato all'estero, trova giustificazione nel particolare valore sociale riconosciuto al lavoro prestato all'estero ed all'emigrazione.

La condizione di emigrato all'estero non deve necessariamente essere documentata con un certificato di **iscrizione all'AIRE**, ma può essere autocertificata dall'interessato con una dichiarazione resa nell'atto di acquisto.

Pertanto, il contribuente che non ha dichiarato in atto di essere iscritto all'AIRE, pur avendo i **requisiti**, può mantenere le agevolazioni fruite, qualora dichiarare, con un atto integrativo, nella medesima forma giuridica del precedente, entro il termine di **18 mesi** dall'atto di acquisto, che al momento della stipula del contratto di compravendita era **cittadino italiano emigrato all'estero**, iscritto all'AIRE. Con ciò rettificando la dichiarazione resa nell'atto di acquisto in relazione alla residenza. Tale atto integrativo deve essere prodotto per la registrazione presso l'Ufficio in cui è stato registrato l'atto di acquisto originario.

Il DL n. 23 del 2020 (**'decreto liquidità'** "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali") ha, tra l'altro, disciplinato, all'articolo 24, la sospensione dei termini dell'agevolazione 'prima casa'.

Ai sensi del citato articolo 24 i termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR n. 131 del 1986, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento

del **credito d'imposta** per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10/09/2020, n. 333

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Sanzioni amministrative per violazioni diverse dal CdS: le quietanze di pagamento sono esenti da imposta di bollo

Le quietanze di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni diverse dal codice della strada, devono ritenersi esenti dall'imposta di bollo. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 330 del 10 settembre 2020. La normativa dispone l'esenzione in modo assoluto, dall'imposta di bollo, per gli atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 330 del 10 settembre 2020 riguardante l'applicazione **dell'imposta di bollo** sulle quietanze di pagamento di **sanzioni amministrative** per violazioni diverse dal codice della strada.

La Legge n. 689 del 1981, recante modifiche al sistema penale ha definito i principi generali e il procedimento di irrogazione delle **sanzioni amministrative**, con particolare riguardo a quelle pecuniarie prevedendo una disciplina simile a quella vigente nel diritto penale.

In particolare, nella Sezione I del Capo I, dedicato ai principi generali delle sanzioni amministrative l'articolo 12 (ambito di applicazione) prevede che "le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una **somma di denaro**, anche quando questa sanzione non è prevista in

sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari".

Pertanto le disposizioni contenute nel Capo I della legge n. 689 del 1981 in materia di procedura sanzionatoria si riferiscono esclusivamente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il successivo articolo 32 della medesima legge n. 689 del 1981 stabilisce che non costituiscono **reato** e sono soggette alla **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie.

L'articolo 33 elenca le "**contravvenzioni**" che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Si tratta, a ben vedere, di contravvenzioni a norme extratributarie a cui conseguono **sanzioni** irrogate da parte degli organi competenti, nell'esercizio della potestà amministrativa degli stessi.

Relativamente al **trattamento tributario**, ai fini **dell'imposta di bollo**, delle quietanze rilasciate per la riscossione di dette sanzioni, occorre richiamare il d.P.R. n. 642 del 1972, recante la disciplina dell'imposta di bollo, che all'articolo 1 dispone che sono soggetti all'imposta gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa, mentre l'Allegato B a detto decreto, denominato "Tabella", contiene l'elencazione di atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto.

Al riguardo, l'articolo 5 della Tabella, Allegato B, al comma 4 dispone **l'esenzione** in modo assoluto, dall'imposta di bollo, per gli atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la **riscossione dei tributi**, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione.

Ciò posto, le **quietanze di pagamento** di sanzioni amministrative per violazioni diverse dal codice della strada, devono ritenersi esenti dall'imposta di bollo.

Relativamente alla modalità di compilazione del modello F23 il campo 6 di tale modello deve essere obbligatoriamente compilato con il codice dell'ufficio o dell'ente al quale va riferito il **versamento**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10/09/2020, n. 330

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Edificio da demolire: il trasferimento non può essere riqualficato come cessione di area edificabile

Nell'ambito dell'imponibilità della plusvalenza ex articolo 67, comma 1, lettera b) del TUIR, se oggetto del trasferimento a titolo oneroso è un edificio, detto trasferimento non può mai essere riqualficato come cessione di area edificabile, nemmeno quando l'edificio è destinato alla successiva demolizione e ricostruzione ovvero quando l'edificio non assorbe la capacità edificatoria del lotto su cui insiste. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 331 del 10 settembre 2020, richiamando la nuova prassi dell'Amministrazione finanziaria.

Con la risposta a interpello n. 331 del 10 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di **fabbricati «da demolire»**.

L'Amministrazione finanziaria richiamando la circolare 23/E del 2020 ha specificato come l'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, include fra i **redditi diversi**, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, le **plusvalenze** realizzate mediante cessione a titolo oneroso di **beni immobili** acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

L'Agenzia con la **risoluzione n. 395/E del 2008** aveva evidenziato che la vendita a titolo oneroso di fabbricati ricadenti in un'area oggetto di un piano di recupero, approvato in via definitiva dal Comune, è riconducibile alla fattispecie della cessione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria con conseguente tassabilità della plusvalenza a prescindere dal periodo di possesso del cespite.

L'Amministrazione finanziaria ha dato applicazione

generalizzata a questo principio, riferendolo anche ad altre casistiche, tra cui le cessioni di **fabbricati cd. «da demolire»**.

Si è quindi consolidata la posizione dell'Amministrazione secondo cui, ai fini dell'imposizione diretta, le singole fattispecie di **cessioni immobiliari** vanno inquadrare in base all'effettivo e concreto oggetto della vendita, desumibile dalle pattuizioni contrattuali e/o da altri elementi di fatto. Su tali basi è dunque operabile la riqualficazione dell'oggetto della cessione da «fabbricato» a «terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria», con applicazione del trattamento fiscale riservato a quest'ultima ipotesi.

La giurisprudenza

Questa interpretazione non ha trovato conferma nella **giurisprudenza di legittimità**, per cui ai fini dell'imponibilità della plusvalenza ex articolo 67, comma 1, lettera b) del TUIR, se oggetto del trasferimento a titolo oneroso è un edificio, detto trasferimento non può mai essere riqualficato come **cessione di area edificabile**, nemmeno quando l'edificio è destinato alla successiva demolizione e ricostruzione ovvero quando l'edificio non assorbe la capacità edificatoria del lotto su cui insiste.

Pertanto, secondo l'interpretazione dei giudici di legittimità, se su un'area insiste un qualsivoglia fabbricato, la stessa area deve dirsi già **edificata** e non può essere ricondotta alla previsione di area "suscettibile di utilizzazione edificatoria" di cui all'articolo 67 del TUIR, atteso che la potenzialità edificatoria si è già consumata.

Pertanto, in considerazione dell'indirizzo assunto dalla **giurisprudenza di legittimità**, da ritenersi consolidato, devono considerarsi superate le indicazioni contenute nella risoluzione n. 395/E del 2008.

Nel caso concreto si tratta della la vendita di due unità immobiliari destinate ad abitazione (ed un'area pertinenziale esterna) che l'acquirente, sulla base di idoneo titolo abilitativo, provvederà a demolire per la costruzione di un nuovo fabbricato. Trattasi, dunque, non della cessione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria bensì della cessione di un fabbricato pervenuto per **successione** e, pertanto, alla stessa trova applicazione la relativa disciplina.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 10/09/2020, n. 331](#)

Fisco

Dopo l'incontro con il MEF

I commercialisti decidono la revoca dello sciopero

Non ci sarà più lo sciopero dei commercialisti in programma dal 15 al 22 settembre prossimi. La decisione è stata presa - non all'unanimità - dalle sigle sindacali di categoria dopo l'incontro che si è svolto il 10 settembre al Ministero dell'Economia e delle finanze. In quella sede, è stata promessa una moratoria sulle sanzioni per i ritardati pagamenti delle liquidazioni delle imposte in scadenza il 20 agosto e un maggiore coinvolgimento della categoria nelle scelte di politica economica, prima fra tutte la riforma del sistema fiscale.

A pochi giorni dall'avvio dell'agitazione dei **dottori commercialisti** ed esperti contabili, decisa per protestare contro la scarsa considerazione della categoria da parte delle Istituzioni (categoria che, puntualmente, non viene mai ascoltata, ultimo caso fra tanti è la mancata proroga delle scadenze di versamento per i soggetti ISA) arriva il **dietrofront**.

Lo sciopero è stato infatti revocato a seguito dell'incontro al Ministero dell'Economia e delle finanze tra le **sigle sindacali** e il vertice del Consiglio Nazionale (nella persona del Presidente **Massimo Miani**) e il vicesegretario dell'economia **Antonio Misiani**, i sottosegretari **Maria Cecilia Guerra** e **Alessio Villarosa**.

Il risultato dell'incontro è un riavvio del confronto tra il MEF e i commercialisti sulle tematiche fiscali e di tutela e sviluppo della professione oggetto delle iniziative di protesta promosse dai sindacati.

Oltre a una **moratoria sulle sanzioni** per i **versamenti in ritardo** da parte dei soggetti ISA non beneficiari di alcuna proroga, sindacati e Consiglio nazionale hanno incassato anche l'impegno alla costituzione di alcuni **tavoli di concertazione**, sulla riforma fiscale ma anche altri temi più strettamente connessi al futuro della professione (la **prima riunione** è in programma il **7 ottobre 2020**).

Pertanto, il giudizio sul risultato finale dell'incontro è stato considerato talmente positivo da parte delle sigle sindacali (a dire il vero, non dalla totalità di esse in quanto si è assistito a una spaccatura interna) da far decidere (a maggioranza) la **revoca dell'agitazione** che era in programma dal 15 al 22 settembre.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Convertito in legge

Impiego di minori, riposi e dimissioni: cosa cambia con il decreto Semplificazioni

di Vitantonio Lippolis - Responsabile del processo vigilanza presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di Modena

Autorizzazione all'impiego dei minori e alla riduzione del riposo intermedio. Sono solo due dei provvedimenti rilasciati dagli Ispettorati territoriali del lavoro ai quali potrebbe essere esteso il principio del silenzio-assenso con un termine di 15 giorni dalla relativa richiesta da parte del datore di lavoro. E' quanto stabilisce il decreto Semplificazioni convertito in legge che, in aggiunta, modifica le procedure amministrative e conciliative prevedendo, in particolare, la possibilità di effettuare anche on-line (in casi particolari) la convalida della risoluzione consensuale del rapporto o della richiesta di dimissioni.

Estensione del principio del **silenzio-assenso** ai **provvedimenti autorizzativi** e modifica delle **procedure amministrative e conciliative** con la possibilità di effettuarle anche *on-line*. Sono queste alcune delle più rilevanti novità introdotte in fase di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 che reca misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. Di fatto si introduce, nel corpo del Decreto semplificazioni, l'art. 12-bis che va ad incidere su alcune norme relative a **procedure di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro**. Il *lockdown*, conseguente all'emergenza epidemiologica, ha prepotentemente evidenziato la necessità di sburocratizzare alcune procedure, rendendo così più rapida ed agevole la relativa definizione anche con modalità da remoto. Il Legislatore, cogliendo questa esigenza, è così fattivamente intervenuto su alcune di esse.

Provvedimenti autorizzativi

Il comma 1 dell'art. 12-bis, nel solco delle semplificazioni introdotte dall'antecedente art. 12 alla legge generale sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990), estende il principio del silenzio-assenso ai provvedimenti autorizzativi fino ad oggi rilasciati dagli **Ispettorati territoriali del lavoro**, ponendo un **termine di 15 giorni** dalla relativa istanza.

In particolare, la novella fa esplicita menzione di **due procedimenti**, rinviando comunque ad un provvedimento del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro per l'individuazione di eventuali ulteriori procedimenti autorizzativi di competenza della medesima Agenzia. I due procedimenti specificatamente individuati riguardano:

- Il rilascio, ai sensi dell'art. 4, co. 2, della Legge n. 977/1967, dell'**autorizzazione all'impiego**, previo assenso scritto dei titolari della responsabilità genitoriale, dei **minori di anni 14 in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario**

e nel settore dello spettacolo (purché si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale). Al riguardo si rammenta che l'INL, in risposta ad un quesito, ha avuto modo di chiarire che il provvedimento autorizzativo de quo è necessario esclusivamente in presenza di un rapporto di lavoro e non anche per lo svolgimento di attività svolte a titolo gratuito (cfr. nota prot. n. 7966 del 11/09/2019);

- La possibilità di frazionamento, per il personale addetto ai pubblici spettacoli, in caso di esigenze tecniche, del **riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive** ciascuno, con la determinazione, nell'ambito del provvedimento autorizzativo, dell'orario di decorrenza ai sensi dell'art. 15, co. 2 della Legge 370/1934 e dell'art. 9, co. 4 del D.Lgs. n. 66/2003.

In pratica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, i **datori di lavoro interessati** potranno presentare, all'ITL territorialmente competente, un'istanza con l'indicazione dettagliata e completa di tutte le informazioni necessarie per la valutazione da parte dell'ITL e se, nei successivi 15 giorni, non perverrà dall'ufficio adito un esplicito diniego con l'indicazione dei motivi ostativi, l'autorizzazione s'intenderà tacitamente acquisita. Al riguardo, in caso di presentazione di un'**istanza viziata o incompleta**, dovrebbe comunque trovare applicazione l'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 (preavviso di rigetto con comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).

Per effetto della delega prevista a favore dell'INL, accanto ai suddetti provvedimenti potrebbero essere previste analoghe semplificazioni anche per i seguenti procedimenti per i quali, tuttavia, occorrerà attendere un **eventuale specifico decreto** da parte del direttore dell'Agenzia:

- **Autorizzazione per impianti di videosorveglianza,**

localizzazione satellitare, altri strumenti di controllo (art. 4 della Legge n. 300/1970);

- **Autorizzazione all'adibizione di minori al sistema di lavorazione con turni a scacchi** (art. 19, co. 2, Legge n. 977/1967 e ss.mm.ii.);

- **Autorizzazione alla riduzione del riposo intermedio per i minori** (art. 20, co. 3, Legge n. 977/1967 e ss.mm.ii.);

- **Autorizzazione all'adibizione di minori adolescenti a lavori pericolosi**, faticosi ed insalubri (art. 6, co. 3, Legge n. 977/1967 e ss.mm.ii.).

Procedure amministrative da remoto

Il comma 2 dell'art. 12-bis incide sulle modalità amministrative di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro che oggi presuppongano la presenza fisica del richiedente. In particolare, la novella prevede che tali procedure possano essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto, i quali consentano in ogni caso l'**identificazione degli interessati** - o dei **soggetti dagli stessi delegati** - e l'acquisizione della volontà espressa e che, in tali ipotesi, il provvedimento finale si perfezioni con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.

Riguardo all'ambito di applicazione, il comma menziona **due specifici procedimenti** e, anche in questo caso, opera un rinvio ad un provvedimento del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro per l'eventuale individuazione degli ulteriori procedimenti rientranti nella fattispecie in oggetto. I procedimenti individuati sono:

- La **convalida della risoluzione consensuale del rapporto** o della **richiesta di dimissioni** presentate dalla lavoratrice durante il **periodo di gravidanza** e dalla lavoratrice o dal lavoratore **durante i primi tre anni di vita del bambino** o i **primi tre anni di accoglienza** del minore adottato o in affidamento (fatti salvi i diversi termini di decorrenza dei tre anni per i casi di adozione internazionale), convalida alla quale è "sospensivamente condizionata" l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro (art. 55, co. 4, D.Lgs. n. 151/2001);

- La conferma, da parte della lavoratrice, delle dimissioni presentate nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta delle **pubblicazioni di matrimonio** e il termine di un anno dalla celebrazione dello stesso matrimonio, conferma alla quale è subordinata la validità delle dimissioni (art. 35, co. 4, D.Lgs. n. 198/2006).

Si fa presente che, nel corso del periodo emergenziale Covid-19, l'INL ha già in qualche modo anticipato questa modalità operativa prevedendo che *"...in deroga alla prassi in uso, le dimissioni in periodo "protetto" potranno essere convalidate anche "a distanza"*

qualora siano accertati, anche a mezzo posta elettronica e previa trasmissione di copia del documento di riconoscimento, l'identità della parte e la libera volontà di dimettersi, oltre che le relative motivazioni" (cfr. nota n. 2201 del 17/03/2020).

In un prossimo futuro, per effetto della delega prevista a favore dell'INL, accanto ai suddetti provvedimenti potrebbero essere previste analoghe semplificazioni anche per il seguente procedimento per il quale, tuttavia, occorrerà attendere un eventuale **specifico decreto** da parte del direttore dell'Agenzia:

- Provvedimento di **interdizione anticipata/post partum dal lavoro** per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino (D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e s.m.i. - art. 17, co. 2, lett. b) e c)).

Procedure conciliative a distanza

Sempre il comma 2 dell'art. 12-bis prevede una semplificazione delle procedure conciliative finora svolte in presenza presso gli uffici dell'Ispettorato nazionale del lavoro. In questo caso, tuttavia, il Legislatore non ha inteso fare una specifica elencazione delle procedure di che trattasi, demandando integralmente all'INL la **determinazione delle singole fattispecie**. Conseguentemente, in futuro, è plausibile che vengano regolarmente effettuate con strumenti da remoto le seguenti procedure conciliative:

- **Tentativo obbligatorio di conciliazione** in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 410 del c.p.c. così come modificato dall'art. 31 della legge n. 183/2010 e art. 7 della legge n. 604/1966, come modificato dall'art. 1, co. 40, della legge n. 92/2012);

- **Tentativo facoltativo di conciliazione** (art. 410 c.p.c. e art. 31 Legge n. 183/2010);

- **Conciliazione monocratica** (art. 11 e 12, D.Lgs. n. 124/2004).

In tali casi è previsto che le procedure comunque consentano l'**identificazione degli interessati** (o dei soggetti dagli stessi delegati) e l'acquisizione della volontà espressa; in tal modo il verbale si perfezionerà con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.

Si evidenzia come, anche in questo caso, l'Agenzia ha già parzialmente messo in pratica queste procedure *on-line* finalizzate a garantire il distanziamento personale imposto dall'emergenza epidemiologica in atto (cfr. INL n. 192 del 18/05/2020).

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

Lavoro e Previdenza

Nel decreto Agosto

Accordo sindacale per “superare” il divieto di licenziamento: vantaggi e costi per le aziende

di Eufrazio Massi - Esperto di Diritto del Lavoro e Direttore del sito www.dottrinalavoro.it

Ovviando al divieto di licenziamento, aziende e lavoratori possono accordarsi sull'adesione a un piano incentivato per l'uscita anticipata sulla base di un accordo collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con esclusione (salvo modifiche in sede di conversione del decreto Agosto) delle RSU e delle RSA. I lavoratori interessati all'esodo fruiscono dell'indennità di disoccupazione per la quale i datori di lavoro dovranno pagare il contributo di ingresso alla NASpl che, per un dipendente con un'anzianità pari o superiore a 36 mesi, arriva, nel 2020, a 1.509,87 euro, pur se il rapporto a tempo indeterminato si è svolto a tempo parziale.

L'art. 14 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) ha riscritto la disposizione che sospende i **licenziamenti per giustificato motivo oggettivo**, causa la pandemia ancora in corso, fino al prossimo 31 dicembre, offrendo la possibilità, a determinate condizioni, “ardue” da raggiungere, di risolvere “ante tempus” i rapporti.

Di qui la **fruizione integrale** degli **ammortizzatori sociali COVID-19** o, in alternativa, la fruizione dell'**esonero contributivo** ex art. 3 (ancora non operativo mancando “l'imput positivo” di Bruxelles ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato). Di qui inoltre la possibilità del recesso per le **società che cessano le attività**, con liquidazione (anche tale norma si presta a critiche), di qui i licenziamenti possibili a seguito di cambio di appalto ove sussiste un obbligo legale, contrattuale o di bando di gara che impone all'impresa subentrante l'acquisizione del personale in forza nella struttura, di qui, infine la possibilità di un **accordo collettivo** attraverso il quale, in presenza di situazioni accertate di crisi o di riorganizzazione, si concorda su un piano di esuberi rispetto al quale i dipendenti possono aderire su base volontaria.

Leggi anche Piani di incentivazione all'esodo: una soluzione al divieto di licenziamento?

Prima di entrare nel merito di quanto prevede la norma e sulle correlazioni che ne possono discendere, ritengo opportuno fare una doverosa premessa.

E' palese come nelle proroghe che hanno accompagnato, durante la crisi pandemica, il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, le istanze sindacali abbiano trovato un forte ascolto ed un terreno favorevole nell'Esecutivo: non c'è, assolutamente, nulla di strano in tutto ciò, in quanto il COVID-19 ha comportato (e comporta, tuttora) la **necessità di difendere i posti di lavoro**. Del resto, che un forte coinvolgimento delle organizzazioni dei lavoratori sia stata un po' la “costante” che ha accompagnato la c.d. “decretazione di urgenza”, lo si arguisce anche dal

fatto che, pur nella precarietà delle comunicazioni, necessariamente telematiche, i sindacati sono stati coinvolti con esami congiunti ma anche con accordi (come nella cassa in deroga nella aziende con oltre cinque dipendenti) nella gestione di questi ammortizzatori sociali “speciali”. Di conseguenza, ben si comprende come in un momento in cui, accanto alla conferma del “blocco” dei recessi per giustificato motivo oggettivo, vengono pensate alcune ipotesi in cui la **sospensione può essere aggirata**, sia previsto un accordo aziendale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Divieto di licenziamento e accordo sindacale

Ma, di cosa si tratta?

Il comma 3 dell'art. 14 del D.L. n. 104/2020, stabilisce che la sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo non si applica in presenza di “accordo collettivo aziendale, **stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale**, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'art. 1 del D.L.vo n. 22/2015”.

Prima di entrare nel merito del contenuto ritengo opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale.

La norma non ha una portata strutturale in quanto è correlata alla situazione emergenziale legata alla possibilità di derogare allo “stop” ai recessi per giustificato motivo oggettivo imposto dal Legislatore fino al prossimo 31 dicembre: di qui anche il **riconoscimento della NASpI** che in una situazione di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro appare una eccezione (un caso analogo lo abbiamo nella risoluzione consensuale ex art. 7 della legge n. 604/1966 al termine dell'iter procedimentale avanti alla commissione di conciliazione istituita presso l'Ispettorato

territoriale del Lavoro o nella conciliazione facoltativa su un licenziamento ex art. 6, comma 1, del D.L.vo n. 23/2015), come ricorda l'interpello del Ministero del Lavoro n. 13/2015).

Le questioni aperte

Identificazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative

La norma affida la possibilità di accordo alle organizzazioni sindacali (ne occorrono almeno due, atteso che la disposizione si esprime al plurale) comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con **esclusione** (salvo modifiche in sede di conversione) **delle RSU e delle RSA**: l'eventuale accordo va sottoscritto dalle organizzazioni di categoria a livello territoriale. L'eventuale inclusione delle RSU o delle RSA (magari, con la ripetizione di quanto detto dall'art. 51 del D.L.vo n. 81/2015) avrebbe il pregio di **rendere più fluida** la possibilità di accordo che, in ogni caso, non sarebbe di "prossimità" ex art. 8 del D.L. n. 138/2011. Si presenta, quindi, nel breve periodo, la questione della identificazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: sarebbe necessario che, sul punto, abbandonando il silenzio abituale, il **Ministero del Lavoro fornisca qualche indicazione** attraverso una nota amministrativa sottoscritta. Nel silenzio, ritengo che le stesse possano essere identificate in quelle che hanno sottoscritto, nel **settore di riferimento**, il **CCNL che risulta essere applicato dalla maggior parte dei datori di lavoro**, non potendo, evidentemente, i datori di lavoro essere in possesso di dati significativi che solo le Pubbliche Amministrazioni sono in grado di conoscere (rappresentatività, numero dei contratti integrativi sottoscritti, partecipazione a vertenze collettive, in sede amministrativa, riguardanti lo stato di crisi delle aziende, numero degli accordi sottoscritti "in sede protetta", ecc.).

Lavoratori in esubero

La norma sembra avere come punto di riferimento ispiratore l'art. 24-bis del D.L.vo n. 148/2015 ove viene affrontata la questione dei lavoratori eccedentari al termine di un periodo di integrazione salariale straordinaria e che ha avuto, finora, scarsi risultati, soprattutto, per il mancato decollo delle politiche attive del lavoro: infatti, in quel caso, si parla di accordi collettivi ove le parti concordano nella constatazione che non è possibile far rientrare nel posto di lavoro tutti i dipendenti e, senza fare nomi, individuano i profili eccedentari. I lavoratori che, fatte le loro considerazioni, intendono aderire al **percorso di ricollocazione**, danno il proprio assenso scritto entro un mese (ricorda l'art. 24-bis) e

se la ricollocazione avviene in maniera positiva (trascio tutti i passaggi successivi) vengono a fruire, tra le altre cose, dell'esenzione dall'IRPEF sugli importi di **incentivo all'esodo** fino ad un massimo di 9 mensilità. Nel nostro caso, (è bene sottolinearlo, da subito) **non c'è nessun sgravio IRPEF** e la norma non impone un termine, sia pure ordinatorio, per il consenso.

Accordi di tal genere, non li abbiamo, soltanto, nell'art. 24-bis del D.L.vo n. 148/2015, ma anche nei c.d. "**licenziamenti non oppositivi**" richiamati dall'art. 4, comma 4, del D.M. n. 94033/2016 e legati ai contratti di solidarietà difensivi, nelle risoluzioni ex art. 41, comma 5, del D.L.vo n. 148/2015 per i **contratti di espansione** che non hanno natura strutturale e che, se non rifinanziati, termineranno con il prossimo 31 dicembre, ma anche nella **isopensione** (art. 4, commi da 1 a 7-ter della legge n. 92/2012) e, sovente, nelle procedure collettive che si concludono con un accordo, l'individuazione dei lavoratori eccedentari avviene sulla base della adesione dei diretti interessati (ovviamente, con incentivi ed altre soluzioni "premiali").

Accordo sindacale

Entro, ora, nel commento della disposizione che ha una portata ampia, rivolgendosi, indistintamente, a tutti i datori di lavoro, ben sapendo, però, che, con più facilità, saranno quelli più strutturati a valersene. Il termine "licenziamenti" non viene mai citato ma si parla di "incentivo all'esodo": di conseguenza, l'accordo aziendale dovrà, a mio avviso, stabilire sia il "**quantum**" (magari correlato al profilo professionale ed all'anzianità aziendale) che i **tempi di adesione** entro il quale i singoli lavoratori potranno manifestare la loro "placet".

Qui si pone una prima questione che non è stata "sfiorata" dal Legislatore: l'**accordo aziendale va depositato, telematicamente**, al Ministero del Lavoro entro trenta giorni dalla sottoscrizione secondo la previsione contenuta nell'art. 14 del D.L.vo n. 151/2015?

Quest'ultimo stabilisce che "i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti aziendali o territoriali sono riconosciuti" previo deposito presso il Dicastero che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre Amministrazioni ed Enti Pubblici interessati. Orbene, benefici contributivi e fiscali non ci sono, mentre ci sono le "altre agevolazioni" che scaturiscono dal fatto che, solo in virtù della stipula di accordi collettivi aziendali che presentano tali caratteristiche (mi riferisco anche alla legittimazione alla stipula riconosciuta soltanto alle sigle sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale), è possibile, per i lavoratori interessati, fruire dell'**indennità di disoccupazione** in

caso di risoluzione consensuale, altrimenti non dovuta. A mio avviso, il deposito dovrebbe essere previsto, anche per **controllare, anche a campione**, se le risoluzioni consensuali “portatrici di NASPI” sono frutto di accordi collettivi legittimi. Ovviamente, appare auspicabile un intervento chiarificatore del Ministero del Lavoro, possibilmente con nota firmata e non con FAQ o slide che, anonime, non hanno alcuna efficacia di interpretazione amministrativa.

La fruizione da parte dei lavoratori della indennità di disoccupazione comporta, poi, un altro onere per il **datore di lavoro: dovrà pagare il contributo di ingresso alla NASpI** che per un dipendente con un’anzianità pari o superiore a 36 mesi arriva, nel 2020, a 1.509,87 euro, pur se il rapporto a tempo indeterminato si è svolto a tempo parziale.

La disposizione parla soltanto di adesione dei lavoratori all’accordo collettivo, senza specificare che la stessa debba avvenire in **forma scritta** ed entro un determinato periodo: si tratta, comunque, di elementi essenziali che, senz’altro, possono essere inseriti dalle parti nel verbale di accordo.

Accordi individuali

La norma non fa, neanche, riferimento alla necessità di riportare, con i singoli dipendenti, i contenuti in un accordi individuali **da firmare in “sede protetta”** ex

artt. 410 o 411 cpc: ritengo che questa sia una strada che i datori di lavoro vorranno percorrere anche per chiudere una serie di questioni che afferiscono all’intercorso rapporto e che, prima della sottoscrizione, ogni singolo lavoratore dovrà verificare in ogni sua parte, anche con l’ausilio sindacale. La via dell’accordo individuale in “sede protetta” si fa preferire anche per un altro aspetto che appare secondario: la sottoscrizione avanti a tali organi consente al lavoratore di “by-passare” la **procedura telematica di conferma delle dimissioni o della risoluzione consensuale** richiesta dall’art. 26 del D.L.vo n. 151/2015 e dal successivo D.M. applicativo del Ministro del Lavoro che, dal 15 novembre 2020, dovrà avvenire non più con il PIN INPS, ma con lo **SPID unico** elemento di identificazione, come ricorda la nota n. 2721 del 1° settembre u.s. del Ministero del Lavoro.

Leggi anche Imprese e professionisti al test dello SPID per accedere ai servizi del lavoro

Come ho avuto modo di sottolineare non si parla di licenziamenti: ciò significa che, nelle imprese con un organico superiore alle 15 unità, non è possibile aprire una procedura collettiva di riduzione di personale, perché la norma non lo consente: tuttavia, con le risoluzioni consensuale (che non sono recessi) si potrà andare ben oltre le cinque unità in 120 giorni.

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Marittimi imbarcati su navi minori: individuazione del regime previdenziale

L'INPS, nel messaggio n. 3275, recepisce la sentenza con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che il regime previdenziale generale obbligatorio gestito dall'INPS si applica anche ai lavoratori marittimi imbarcati sui galleggianti iscritti nei registri delle navi minori e dei galleggianti, superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda e privi di apparato motore, non rientranti tra quelli indicati dall'articolo 5, lettera e), della legge 26 luglio 1984, n. 413.

L'INPS, con il messaggio n. 3275 del 2020, interviene riguardo le categorie di **lavoratori marittimi** che debbono essere iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'INPS.

Sono obbligatoriamente iscritte “le persone di nazionalità italiana o straniera che compongono, ai sensi di legge, l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati”, nonché “le persone assunte con contratto di arruolamento che prestano servizio sui galleggianti, a condizione che risultino iscritte nelle matricole della gente di mare di prima, seconda o terza categoria”.

Individuazione delle navi

A tal fine si considerano navi

- a) quelle iscritte nelle “Matricole delle navi maggiori”;
- b) quelle iscritte nei “Registri delle navi minori e dei galleggianti”, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione;
- c) quelle iscritte nei “Registri delle navi da diporto”;
- d) le imbarcazioni da diporto, iscritte nei “Registri delle imbarcazioni da diporto” di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o con apparato motore di potenza massima di esercizio superiore a 35 cavalli-vapore, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario;
- e) i galleggianti iscritti nei “Registri delle navi minori e galleggianti” addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza purché abbiano mezzi di propulsione propri”.

I marittimi imbarcati su galleggianti non aventi le caratteristiche tecniche e di impiego di cui sopra sono stati assoggettati alle assicurazioni obbligatorie vigenti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Assoggettamento al Regime previdenziale

Al riguardo è intervenuta la Corte di Cassazione a specificare che rientrano nella nozione di navi, come

individuare dall'articolo 5 della legge n. 413/1984, anche i galleggianti con una stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, a prescindere dalla dotazione o meno di autonomi mezzi di propulsione e dalla tipologia d'impiego; conseguentemente, i marittimi ivi imbarcati devono essere iscritti al regime previdenziale recato dalla legge n. 413/1984.

Ai marittimi componenti gli equipaggi dei galleggianti superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda, privi di apparato motore, iscritti nei Registri delle navi minori e dei galleggianti (RNMG) e muniti di carte di bordo o di documenti equiparati, si applica il regime contributivo ordinario.

Gestione rapporto previdenziale

Per il versamento dei contributi obbligatori dovuti per i marittimi imbarcati sui galleggianti aventi le caratteristiche sopra illustrate, i datori di lavoro interessati, armatori dei galleggianti in argomento, debbono presentare domanda di apertura di apposita matricola contributiva, avvalendosi della procedura di Iscrizione e variazione azienda presente nel sito dell'Istituto.

Per l'esposizione dei dati contributivi riferiti ai marittimi imbarcati sui galleggianti, aventi le caratteristiche sopra indicate, i datori di lavoro utilizzeranno gli specifici codici tipo lavoratore in uso per il versamento dei contributi dovuti per i lavoratori marittimi, a copertura dei periodi di effettiva navigazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 09/09/2020, n. 3275

Lavoro e Previdenza

Fondazione Studi

Emersione rapporti di lavoro: quali risvolti penali per datori di lavoro e lavoratori

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato un nuovo approfondimento con cui procede all'esame delle fattispecie penali connesse alla emersione dei rapporti di lavoro irregolare prevista dall'articolo 103 decreto Rilancio. I datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale oppure per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri. In particolare vengono esaminate le fattispecie di cessazione della sospensione e archiviazione di procedimenti penali e i casi di ingresso e soggiorno illegale nel territorio

nazionale addebitato al lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione e del rilascio del permesso di soggiorno.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con l'approfondimento pubblicato il 10 settembre 2020, esamina i profili di responsabilità penale legati alla eventuale **emersione irregolare dei rapporti di lavoro**, sulla base delle previsioni recentemente introdotte dal decreto Rilancio.

L'istanza di **regolarizzazione di un rapporto di lavoro** in corso produce, quale diretta conseguenza, l'effetto di far affiorare una pregressa violazione da parte del datore di lavoro di norme tributarie, previdenziali o assistenziali e da parte del lavoratore della disciplina in materia di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, che determinano l'instaurazione di un procedimento penale a carico di entrambi.

Tuttavia, la presentazione dell'istanza determina, quale ulteriore effetto, la sospensione dei sopra menzionati procedimenti penali promossi nei confronti sia del datore di lavoro sia del lavoratore.

Sospensione del procedimento penale

La sospensione del procedimento penale, tuttavia, non opera "nei confronti dei datori di lavoro" per i reati di "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività? illecite, nonché? per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. In questo caso il legislatore si riferisce al caso di:

- 1) **cittadini stranieri**, i quali sono immigrati clandestinamente grazie all'attività? agevolatrice del datore di lavoro;
- 2) cittadini italiani o stranieri, che, prima di essere adibiti all'attività? lavorativa (di cui ora si chiede la "emersione") sono stati reclutati - dal datore di lavoro direttamente oppure da terzi, ma da lui impiegati - al fine di essere destinati alla prostituzione;
- 3) cittadini italiani o stranieri ora maggiorenni ma reclutati da minori direttamente dal datore di lavoro ovvero per mezzo di terzi per essere impiegati in attività? illecite;
- 4) cittadini italiani o stranieri che sono stati ridotti o tenuti in schiavitù? dal datore di lavoro (articolo 600 del codice penale);
- 5) cittadini italiani o stranieri che il datore di lavoro ha direttamente reclutato ovvero impiegato (avvalendosi di un'attività? organizzata di intermediazione svolta da terzi), "organizzandone l'attività? lavorativa

caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità? dei lavoratori" (articolo 603-bis del codice penale).

Cessazione della sospensione e archiviazione del procedimento penale

Nel caso in cui la **pratica di emersione** sia rigettata o archiviata oppure a causa della "mancata presentazione delle parti" allo sportello unico per l'immigrazione per la stipula del contratto di soggiorno, che il procedimento penale aperto a carico del datore di lavoro venga "comunque" archiviato. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui il procedimento previsto abbia avuto un "esito negativo", purché? quest'ultimo per cause indipendenti dalla volontà? o dal comportamento del datore medesimo.

Estinzione dei reati

Sono previste tre diverse condizioni, al verificarsi delle quali si realizza l'estinzione dei reati per i quali è stato aperto un procedimento penale:

- sottoscrizione del **contratto di soggiorno** congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione;
- istanza di emersione riferita "a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea";
- contratto da concludere con un cittadino straniero (titolare di un "permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno"), il quale abbia chiesto un "permesso di soggiorno temporaneo" allo scopo di partecipare alle procedure suindicate, l'estinzione dei reati "consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro".

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, approfondimento 10/09/2020

Lavoro e Previdenza

L'ultimo deposito della Cassazione

Appalto di servizi: il contratto non genera diritti azionabili autonomamente dal lavoratore

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18686/2020, è intervenuta in tema di diritti del lavoratore scaturenti da un contratto di lavoro. Ha evidenziato che se in un contratto di appalto pubblico di servizi,

un'impresa appaltatrice assume nei confronti dell'amministrazione committente l'obbligo di organizzare idoneo personale, debitamente formato in relazione alle peculiarità del servizio, indicandone anche il livello di inquadramento, la pattuizione è diretta alla definizione dello standard qualitativo del servizio. La stessa non configura per il terzo lavoratore dipendente alcun vantaggio e diritto soggettivo azionabile, anche in riferimento al conseguimento di una qualifica superiore.

Una ditta, operante nel settore dell'archeologia, si obbligava nei confronti di una pubblica amministrazione, in esecuzione della Convenzione quadro di settore e sulla base di un contratto di servizi, a mettere a disposizione del servizio di custodia e vigilanza, idoneo personale, organizzato in squadre con inquadramento nel IV livello del CCNL. Uno dei lavoratori, qualche tempo dopo, avanzava al Tribunale una domanda di riqualificazione del rapporto contrattuale nel V livello del CCNL, solamente sulla base della dicitura "idoneo personale" riportata nel contratto. Il giudice di primo grado ne rigettava le doglianze, ma la decisione veniva riformata in appello. La Corte di merito, in accoglimento dell'impugnazione proposta, riconosceva il diritto all'inquadramento superiore in forza di uno specifico obbligo originato dal rapporto contrattuale con la controparte, in quanto riconducibile al modello di cui all'art. 1411 cc: il contratto a favore di terzi. Avverso detta sentenza, il datore di lavoro proponeva ricorso in Cassazione, ove fra i vari motivi evidenziava l'illegittimo riconoscimento del diritto al lavoratore e l'inesistenza di un contratto di servizi in favore dello stesso.

La decisione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18686/2020, ha accolto il ricorso presentato dal datore di lavoro. Preliminarmente, i giudici di legittimità hanno chiarito che il contratto a favore di terzo (art. 1411 cc) consente l'individuazione di una parte terza rispetto alle contraenti, in favore della quale viene erogata una prestazione. E' evidente, quindi, che il beneficio per il terzo deve essere intenzionalmente e consapevolmente riconosciuto dai contraenti originari. In questo caso, a differenza delle ipotesi per cui il vantaggio nasca in via indiretta, il predetto è fonte di un vero e proprio diritto soggettivo. Gli effetti in favore del terzo, prosegue la Corte, possono essere altresì previsti anche dalla clausola a favore di terzo, applicabile per particolari tipologie contrattuali, fra cui rientra anche il contratto di appalto di servizi. La predetta nell'ambito giuslavoristico prende il nome di clausola sociale e, attribuisce ai lavoratori un autonomo diritto soggettivo, ma non l'applicazione diretta di tutto il contratto collettivo di

categoria, solo il rispetto del trattamento minimo previsto dallo stesso. Nel caso di specie, la ditta si impegna a fornire alla sovrintendenza dei lavoratori idonei a garantire l'erogazione di una prestazione avente un determinato standard qualitativo, senza attribuire espressamente al terzo lavoratore alcuna titolarità di diritti autonomamente azionabili. Alla pari, non risulta configurabile alcun vantaggio esplicitamente deliberato attraverso l'istituto della clausola sociale. Da qui, l'accoglimento del ricorso.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Consiglio dei ministri

Distacco lavoratori: nuove regole nelle prestazioni di servizi

E' stato approvato, nel corso della riunione del Consiglio dei ministri che si è tenuta il 10 agosto 2020, un decreto legislativo con cui il governo nazionale recepisce la direttiva UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, datata 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. Le novità riguardano una serie di misure antidumping tra lavoratori comunitari.

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 settembre 2020, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al **distacco dei lavoratori** nell'ambito di una prestazione di servizi.

L'obiettivo è quello di adeguare l'ordinamento nazionale a quello europeo nel settore del distacco transnazionale dei lavoratori e di limitare quindi il **dumping sociale e salariale**: equiparare il trattamento tra lavoratori "locali" e lavoratori distaccati, sulla base del principio per cui le imprese distaccatarie sono tenute a garantire ai lavoratori distaccati le medesime condizioni riconosciute ai dipendenti "interni".

A tal fine viene ampliato l'elenco delle condizioni di lavoro e occupazione per cui si prevede l'applicazione della legge dello Stato membro ospitante, anche mediante l'inclusione della disciplina in tema di alloggio, indennità o rimborso spese in caso di trasferte o viaggi richiesti dalla società distaccataria.

Si prevede inoltre la “trasparenza retributiva” sulla cui base ciascuno Stato membro è obbligato a pubblicare in un unico sito web istituzionale una serie di informazioni su tutte le condizioni di lavoro e di occupazione compresi gli elementi costitutivi della retribuzione.

A cura della Redazione

Impresa

Convertito in legge

Decreto Semplificazioni: domicilio digitale obbligatorio dal 1° ottobre per imprese e professionisti

di Claudio Bovino - Avvocato in Milano

Stretta del decreto Semplificazioni su imprese e professionisti per rendere effettivo l'obbligo di comunicazione del domicilio digitale. Le imprese costituite in forma societaria dovranno infatti comunicare il proprio domicilio digitale al registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio entro il 1° ottobre 2020, se non già comunicato in precedenza. In occasione della prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane viene poi prevista la sospensione della domanda per le imprese individuali che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale. Per imprese individuali e società che saranno prive del domicilio digitale sono previste infine pesanti sanzioni. Cosa cambia per i professionisti iscritti agli Albi e i revisori legali?

Il sistema escogitato dal Governo Conte "per favorire l'utilizzo della **posta elettronica certificata** nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti" - questa la rubrica dell'art. 37 del decreto Semplificazioni (DL 16 luglio 2020, n. 76, Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) - consiste:

- in primo luogo, nell'imporre alle **imprese costituite in forma societaria** l'obbligo di **comunicare** il proprio **domicilio digitale al registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020**, se non già comunicato in precedenza,

- e, in secondo luogo, nel prevedere una **sospensione della domanda di iscrizione** al registro delle imprese per le imprese individuali che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale. La sospensione della domanda, in attesa di essere integrata con il domicilio digitale, vale solo in occasione della **prima iscrizione** al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, perchè le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non abbiano già indicato, all'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale, dovranno farlo anch'esse entro il 1° ottobre 2020. In entrambi i casi, se non si provvede, scattano le sanzioni.

Le nuove disposizioni del decreto Semplificazioni si occupano anche della **procedura di iscrizione** del domicilio digitale da parte di imprese di nuova costituzione o già iscritte nel registro, dell'indicazione di un nuovo domicilio digitale in caso di domicilio inattivo, oltre che della procedura di iscrizione del domicilio digitale dei **professionisti iscritti in albi ed elenchi**. Vediamo più in dettaglio tali novità tenendo anche conto di talune modifiche apportate in sede di conversione in legge del DL Semplificazioni.

Finalità generali

L'art. 37, coordinandosi con il Codice

dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), sostituisce il riferimento all'**indirizzo PEC** con quello relativo al "**domicilio digitale**" e introduce un termine espresso, la data del 1° ottobre 2020, entro la quale imprese e società sono tenute a comunicare il domicilio digitale.

N.B. La nozione di "domicilio digitale" è più ampia e ricomprende non solo la PEC ma anche i Servizi elettronici di recapito certificato qualificato (Sercq), definiti dal Reg. (Ue) 910/2014 (regolamento eIDAS), che ancora non sono stati attuati nel nostro Paese. Ciò comporta l'**abrogazione** espressa - per motivi di coordinamento - della disciplina sull'uso della **PEC da parte della PA quale ordinario e tendenzialmente unico strumento di comunicazione**, in alternativa all'invio postale di documenti cartacei.

Dunque, tutte le tipologie di imprese dovranno iscrivere un domicilio digitale attivo e funzionante entro il 1° ottobre 2020, rivolgendosi (adesso) a **certificatori accreditati** dall'Agid e (in futuro) ai gestori eIDAS per i nuovi servizi tecnologici diversi dalla PEC.

Accanto al fine generale di **ridurre le spese** di imprese, professionisti, società e PA, rendendo più efficienti e semplici spedizione e ricezione telematica oltre che archiviazione digitale della corrispondenza, l'intervento mira a garantire il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute, le soluzioni e gli strumenti previsti dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD, D.Lgs. 82/2005) nei rapporti con:

- le **PA**, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
- i **gestori di servizi pubblici**, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
- determinate tipologie di **società a controllo pubblico**, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e

della partecipazione al procedimento amministrativo.

Obbligo di indicare il domicilio digitale

Il decreto Semplificazioni interviene novellando in più punti l'art. 16 del D.L. n. 185/2008 (decreto Anticrisi) che disciplina l'obbligo da parte delle imprese societarie di comunicare il proprio indirizzo PEC (Posta elettronica certificata digitale) al registro delle imprese.

Le imprese costituite in forma societaria dovranno, infatti, comunicare il proprio domicilio digitale al registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020, se non già comunicato in precedenza. Si prevede che l'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni siano **esenti dall'imposta di bollo** e dai diritti di segreteria.

In base alle nuove disposizioni, l'ufficio del registro delle imprese che riceverà una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria la quale non abbia iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi (ex art. 2630 c.c.), dovrà **sospendere la domanda**, in attesa che essa venga integrata con il domicilio digitale.

Sanzioni amministrative per società e imprese individuali

Fatto salvo quanto previsto per le imprese di nuova costituzione, alle imprese costituite in forma societaria, che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, verrà irrogata la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c., in misura raddoppiata. E qui le cose si fanno davvero serie, dato che si va da un **minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro** per le società (412 euro per il pagamento in forma ridotta entro 90 giorni).

La sanzione è addirittura triplicata per le **imprese individuali**, rispetto a quanto previsto dall'art. 2194: per esse si va da un **minimo di 30 euro a un massimo di 1.548** (importo che scende a 60 euro per il pagamento in forma ridotta entro 90 giorni).

Assegnazione d'ufficio presso il cassetto digitale dell'impresa

Dal canto suo, l'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, dovrà assegnare d'ufficio un **nuovo e diverso domicilio digitale**, «per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580» (dal testo

entrato in vigore a partire dal 17 luglio 2020, è stata eliminata tutto il seguente inciso: «acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavi delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza.»).

Sostituzione dei domicili digitali inattivi

Nella pratica è frequente il caso in cui la PEC divenga "inattiva" perché l'utente non provvede a pagare al gestore il rinnovo del servizio.

Orbene, le nuove disposizioni prevedono che il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese, qualora rilevasse, anche su segnalazione, un domicilio digitale inattivo, dovrà chiedere alla società di provvedere all'**indicazione di un nuovo domicilio digitale entro 30 giorni**.

Decorso tale termine senza opposizione da parte della stessa società, il Conservatore procederà con una propria "determina" alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale e contestuale irrogazione delle **sanzioni**: la società potrà presentare reclamo al giudice del registro di cui all'art. 2189 c.c.

Professionisti iscritti agli Albi e revisori legali

I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato dovranno **comunicare ai rispettivi ordini o collegi il domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020**: questi ultimi dovranno pubblicare i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni.

Obblighi anche per i **revisori legali** e le **società di revisione legale** iscritti nell'apposito registro, i quali dovranno comunicare il proprio domicilio digitale al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.

Diffida e sospensione per i professionisti inadempienti

Con la sostituzione integrale del comma 7-bis dell'art. 16 del D.L. n. 185/2008 (decreto Anticrisi), si stabilisce che in caso di omessa comunicazione del proprio domicilio digitale all'albo o elenco di appartenenza, il professionista sia obbligatoriamente soggetto a **diffida ad adempiere, entro 30 giorni**, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. Se non ottempera nemmeno alla diffida, dovrà essere **sospeso dal relativo albo o elenco** fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

Ulteriori sanzioni discendono dall'omessa pubblicazione dell'elenco riservato, dal rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale, oppure dalla **reiterata inadempienza** dell'obbligo di comunicare all'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti l'elenco dei domicili

digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 5 del DM 19 marzo 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013): tali condotte costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero che vigila sui medesimi.

Impresa

Convertito in legge

Appalti: via libera alla riforma anti-burocrazia. Cosa prevede il decreto Semplificazioni?

di Antonio Ciccio Messina - Avvocato in Torino

È una riforma della disciplina in materia di appalti "rivoluzionaria" quella contenuta nel decreto Semplificazioni, convertito definitivamente in legge. Con l'obiettivo di svincolarsi dalla zavorra della burocrazia sotto la spinta dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, il decreto semplifica (per le procedure deliberate entro il 31 dicembre 2021) le modalità di selezione del contraente, sia per gli appalti sotto soglia sia per quelli di importo superiore nonché le procedure di affidamento. Previsti inoltre meccanismi stragiudiziali di soluzione delle controversie e garanzie di continuità nella esecuzione degli appalti.

Liberare gli **appalti** da lacci e laccioli e svincolarsi dalla **zavorra della burocrazia** sotto la spinta dell'emergenza sanitaria da Coronavirus: è questa la ratio ispiratrice delle disposizioni del **decreto Semplificazioni** (decreto legge n. 76/2020), approvato il 10 settembre 2020 definitivamente dalla Camera, che interviene sui gangli vitali del procurement pubblico. Una sintetica panoramica del complesso corpo normativo, che rappresenta una **vera e propria novella sistematica**, seppure, per il momento, a tempo determinato di efficacia, comprende:

- semplificazioni delle **modalità di selezione del contraente**, sia per gli appalti sotto soglia sia per quelli di importo superiore;
 - semplificazioni delle **procedure di affidamento**;
 - **meccanismi stragiudiziali di soluzione delle controversie** ispirate al modello del dispute resolution board;
 - **garanzie di continuità** nella esecuzione degli appalti.
- Lasciando in disparte la prognosi di quanto queste novità possano impattare con il livello di legalità reale del mondo degli appalti e senza pretesa di completezza si appuntano, qui di seguito, le principali linee di intervento.

Leggi anche Decreto Semplificazioni: quali sono le norme "sblocca appalti" estese a tutto il 2021

Appalti sotto soglia

Si applicano norme speciali per le **procedure deliberate entro il 31 dicembre 2021**.

Si prevede l'**affidamento diretto** per **lavori di importo inferiore a 150 mila euro** e per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro.

Per importi superiori, si può ricorrere alla **procedura negoziata**, senza bando, previa consultazione di previa consultazione di un numero crescente di operatori economici a seconda del valore di forniture, servizi e lavori. In tale caso è previsto uno **speciale sistema**

di pubblicità: le stazioni appaltanti devono dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione non è obbligatoria per **affidamenti inferiori ad euro 40.000**, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Aggiudicazione

L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente nelle procedure sotto soglia avviene **entro il termine di 2 mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentato a 4 mesi nei casi di procedura negoziata senza bando, e vengono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Il **mancato rispetto dei termini** previsti può essere valutato ai fini della **responsabilità del responsabile unico del procedimento** per danno erariale e - qualora imputabili all'operatore economico - i ritardi costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

Garanzie

Nelle procedure sottosoglia la stazione appaltante **non richiede le garanzie provvisorie** previste dal codice dei contratti pubblici, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze; in tal caso, la stazione appaltante le indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.

Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è comunque dimezzato.

Appalti sopra soglia

Anche per gli appalti sopra soglia, il decreto Semplificazioni introduce norme speciali per le **procedure deliberate entro il 31 dicembre 2021**.

In particolare, si applica la **procedura aperta, ristretta** o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la **procedura competitiva**

con negoziazione (articoli 61 e 62 del Codice dei contratti pubblici) o il **dialogo competitivo** (articolo 64 del Codice dei contratti).

Inoltre si può ricorrere alla **procedura negoziata** di cui all'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati; si specifica in tale fattispecie la previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nonché il rispetto di un criterio di rotazione.

RTI

Alle procedure di affidamento sopra descritte possono partecipare gli operatori economici anche in forma di **raggruppamento temporaneo**, e cioè un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.

Verifiche antimafia

Fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procederà, di regola, mediante il **rilascio della informativa liberatoria provvisoria**, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati nazionale, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito.

L'informativa liberatoria provvisoria consente di **stipulare, approvare o autorizzare i contratti e sub-contratti** relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Conclusione del contratto di affidamento

Il decreto Semplificazioni interviene sulle procedure per la conclusione del contratto di affidamento, prevedendo che la stipulazione del contratto "deve avere luogo" **entro 60 giorni successivi** al momento in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione e che la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto.

Sospensione dell'esecuzione

Sono limitate a **casi eccezionali** le sospensioni

dell'esecuzione di un'opera pubblica.

Tra queste sono comprese:

- cause previste da **disposizioni di legge penale**, dal **codice delle leggi antimafia** e delle misure di prevenzione e da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- **gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica** o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
- gravi ragioni di **ordine tecnico**, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
- gravi ragioni di **pubblico interesse**.

Collegio consultivo tecnico

Sul modello del dispute resolution board, fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o sopra soglia, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre 10 giorni da tale data, con **funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie** o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Il collegio consultivo tecnico deve essere nominato anche per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata.

Consegna lavori e termini

In relazione alle procedure pendenti e fino alla data del 31 dicembre 2021 è sempre autorizzata la **consegna dei lavori in via di urgenza**, nelle more della verifica dei motivi di esclusione dall'appalto, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Con altra modifica, il decreto Semplificazioni prevede che in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le **riduzioni dei termini procedurali** per ragioni di urgenza.

Programmazione

Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione, già adottati, a condizione che entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 76/2020 si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19.

Altre modifiche

Altre novelle del decreto Semplificazioni riguardano

le disposizioni sulla **qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza**, sui motivi di esclusione in relazione ad **irregolarità** relative al pagamento delle **imposte e tasse ovvero di contributi previdenziali**, sui livelli delle **coperture assicurative** contro i rischi professionali richieste dalle stazioni appaltanti, sulla finanza di progetto.

Le novità si applicheranno alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Impresa
Da Assonime

Prestazione energetica degli edifici: le modifiche al quadro normativo

La circolare n. 23/2020 pubblicata da Assonime dal titolo "Prestazione energetica degli edifici: il recepimento della direttiva (UE) 2018/844" illustra le modifiche del quadro normativo sulla prestazione energetica degli edifici introdotte dalla direttiva (UE). Le nuove disposizioni hanno introdotto alcune novità di rilievo volte, da un lato, a dare un forte impulso alle ristrutturazioni e alla modernizzazione degli edifici, anche mediante l'uso delle tecnologie digitali e il collegamento con la mobilità sostenibile, e, dall'altro, a incentivare gli investimenti pubblici e privati necessari. L'obiettivo di lungo termine è di ottenere un parco immobiliare completamente decarbonizzato entro il 2050.

Assonime ha pubblicato la circolare n. 23/2020 dal titolo "**Prestazione energetica degli edifici: il recepimento della direttiva (UE) 2018/844**", con cui illustra le modifiche del quadro normativo sulla prestazione energetica degli edifici introdotte dalla direttiva (UE) 2018/844 e dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, con cui la direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento.

Quadro normativo

Con il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48 sono state introdotte nell'ordinamento italiano le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2018/844, adottata nel quadro del pacchetto c.d. "**Energia pulita per tutti gli europei**". La direttiva ha rafforzato le regole europee in materia di prestazione energetica degli edifici contenute nella direttiva (UE) 2010/31/UE (c.d. EPBD - Energy Performance of Building Directive) alla luce degli impegni dell'Unione in materia di clima ed energia al 2030 nonché dell'obiettivo di lungo termine di ottenere un parco immobiliare completamente **decarbonizzato** entro il 2050.

La direttiva (UE) 2018/844 ha introdotto alcune novità di rilievo volte, da un lato, a dare un forte impulso alle ristrutturazioni e alla modernizzazione degli edifici, anche mediante l'uso delle tecnologie digitali e il collegamento con la mobilità sostenibile, e, dall'altro, a incentivare gli investimenti pubblici e privati necessari.

In particolare la direttiva:

- rafforza il ruolo delle **strategie nazionali di ristrutturazione** a lungo termine;
- introduce inoltre misure per rendere gli **edifici più**

"smart", incoraggiando l'utilizzo delle tecnologie;

- promuove la **mobilità elettrica**;
- prevede misure per migliorare la **trasparenza degli attestati di prestazione energetica (APE)** e per rendere più efficace la disciplina relativa alle ispezioni degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria;
- rafforza il **ruolo degli standard** relativi alla prestazione energetica nell'edilizia („standard EPB“) elaborati dal CEN.Co.

Il recepimento delle previsioni della direttiva europea ha apportato significative modifiche alla **disciplina nazionale sulla prestazione energetica nell'edilizia**, contenuta nel decreto legislativo n. 192/2005.

Nello specifico, tra le principali novità vi sono:

- l'ampliamento dei **requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici** con la previsione di nuovi obblighi relativi all'installazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici e, più in generale, all'utilizzo di sistemi intelligenti;
- l'istituzione di un **Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici**, nel quale confluiranno i dati oggi contenuti in numerose banche dati relativi, ad esempio, al parco immobiliare, ai consumi energetici, agli attestati di prestazione energetica (APE) e agli incentivi;
- il potenziamento del ruolo della *Strategia nazionale di ristrutturazione* a lungo termine del parco immobiliare, che deve ora prevedere una tabella di marcia con obiettivi indicativi per il 2030, il 2040 e il 2050 e indicatori di progresso misurabili.

Il settore dell'edilizia nel Green Deal europeo

Alcuni dei contenuti nella nuova strategia italiana sono stati anticipati nel Piano nazionale integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) 2030 presentato alla Commissione europea a gennaio 2020.

Nella comunicazione della Commissione sul nuovo Green Deal Europeo si trovano numerosi riferimenti al settore dell'edilizia. La commissione ha rilevato in particolare che **i tassi di ristrutturazione** sono ancora molto bassi, e pertanto ha invitato gli Stati membri ad avviare "un'ondata di ristrutturazioni" degli edifici pubblici e privati.

Verrà promossa a livello europeo una **piattaforma aperta**, a cui parteciperanno le imprese dei settori dell'edilizia e delle costruzioni, gli architetti e gli ingegneri e le autorità locali per affrontare gli ostacoli alle ristrutturazioni. Sul fronte dei finanziamenti, è prevista l'introduzione di **regimi di finanziamento innovativi**, nell'ambito di InvestEU, volti in particolare a favorire l'**aggregazione** delle iniziative di ristrutturazione affinché possano beneficiare di condizioni di

finanziamento più vantaggiose.

Inoltre la Commissione ha annunciato l'introduzione di misure per rimuovere gli ostacoli normativi nazionali che frenano gli investimenti nell'efficienza energetica degli edifici in locazione o in multiproprietà e si impegna ad applicare in maniera rigorosa le norme sulla prestazione energetica nell'edilizia, a partire da una valutazione delle strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine.

A cura della Redazione

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Contratti pubblici: le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Entra in vigore l'11 settembre 2020 la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante il Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il regolamento disciplina in particolare: la trasmissione del già delineato flusso informativo, l'iscrizione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, delle annotazioni relative alle informazioni pervenute, la partecipazione al procedimento in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze delle iscrizioni, le modifiche da apportare per effetto del contenzioso amministrativo o civile, la durata della permanenza delle annotazioni nel casellario, le modalità per la loro cancellazione.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 10 settembre 2020 la delibera 29 luglio 2020 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di **contratti pubblici**, recante il Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020.

Il regolamento disciplina in particolare:

- la trasmissione del già delineato flusso informativo,
- l'iscrizione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, delle annotazioni relative alle informazioni pervenute,
- la partecipazione al procedimento in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze delle iscrizioni,
- le modifiche da apportare per effetto del contenzioso amministrativo o civile,
- la durata della permanenza delle annotazioni nel

casellario,

- le modalità per la loro cancellazione.

Articolazione del Casellario

Il Casellario è articolato in tre sezioni distinte in base al **livello di accessibilità** («A», «B» e «C»). Tali sezioni contengono i dati e le informazioni inerenti gli o.e. che partecipano alle gare per l'affidamento di lavori, di forniture e di servizi. Nello specifico:

- **la Sezione A: area pubblica** è ad accesso pubblico e contiene i dati riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle S.O.A. (società organismi di attestazione) alle imprese esecutrici di lavori pubblici e le notizie riguardanti le medesime S.O.A.;

- **la sezione «B»** è ad accesso riservato alle s.a. e alle S.O.A. e agli o.e. destinatari del provvedimento di annotazione per la visione della propria posizione, mediante presentazione di istanza all'ufficio competente, nelle more della definizione di una apposita procedura telematica;

- **la sezione «C»** è ad accesso riservato all'Autorità e raccoglie i dati utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo dell'Autorità anche inerente il sistema unico di qualificazione degli o.e. nonché all'implementazione del sistema del rating di impresa.

E' utile ricordare che per o.e. deve intendersi **l'operatore economico**, ossia una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

Obbligo informativo

Le s.a. e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l'esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto devono inviare all'Autorità tali informazioni nel termine di **trenta giorni** decorrenti dalla conoscenza o dall'accertamento delle stesse. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità avvia il **procedimento sanzionatorio** nei confronti del soggetto inadempiente all'obbligo informativo.

Durata della pubblicazione nel Casellario delle annotazioni

Le informazioni contenute nel Casellario informatico sono detenute stabilmente dall'Autorità. Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni è generalmente **pari a cinque anni** dalla data di prima pubblicazione, mentre per le annotazioni prive di carattere interdittivo nelle sezioni «A» e «B» del Casellario è

pari a dieci anni dalla data di prima pubblicazione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore **l'11 settembre 2020** ed è pubblicato anche sul sito istituzionale dell'Autorità.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Autorità Nazionale Anticorruzione, delibera
29/07/2020 (Gazzetta Ufficiale 10/09/2020, n. 225)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.